Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — Roma — Mercoledì 17 maggio — Numero 116

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani.*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreto dell'8 gennaio 1905:

a commendatore:

Imperiali di Francavilla marchese Guglielmo, R. ambasciatore a Costantinopoli.

Melegari dott. Giulio, R. ambasciatore a Pietroburgo.

Pizzorni comm. Giuseppe, R. delegato per l'amministrazione civile delle RR. Basiliche palatine pugliesi.

Agnesa comm. Giacomo direttore dell'ufficio coloniale presso il Ministero degli affari esteri.

ad uffiziale:

Sessi comm. Paolo, ispettore generale di pubblica sicurezza addetto alla Casa Reale.

Sulla proposta *di S. E. il primo segretario:*

a commendatore:

Franchi Verney della Valletta (dei conti) comm. nob. Filiberto, direttore capo divisione di 2ª classe nella R. segreteria del Gran Magistero Mauriziano, collocato a riposo a sua domanda, con decreto di pari data.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreto dell'8 gennaio 1905:

a commendatore:

Milani prof. Luigi Adriano, direttore del R. Museo archeologico di Firenze e degli scavi di antichità in Etruria.

Capilupi marchese ing. Alberto, presidente del Comitato esecutivo del Consorzio di bonifica dell'agro mantovano-reggiano.

Bondi cav. Angiolo, presidente della società degli alti forni di Piombino e proprietario della manifattura di Signa.

ad uffiziale:

Giberti cav. Giuseppe, sindaco di Capannori, membro del Consiglio di famiglia di S. A. R. il principe Borbone di Capua.

Domenici cav. Giuseppe, ragioniere della casa di S. A. R. il principe Borbone di Capua.

a cavaliere:

Tellini avv. Carlo, pretore di Capannori, presidente del Consiglio di famiglia di S. A. R. il principe Borbone di Capua.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti dell'1 e 2 gennaio 1905:

a cavaliere:

Mura Giovanni, assessore comunale di Bonorva (Sassari).

Baroni Cesare, sindaco di Medicina (Bologna).

Rossi Dionigio fu Alessandro, da Minerbio (Bologna).

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 22, 29 dicembre 1904 e 5 gennaio 1905:

a gran cordone:

Quarta comm. Oronzo, procuratore generale della Corte di cassazione di Roma.

De Marinis comm. Giuseppe, procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo.

a grand'uffiziale:

Onnis comm. Efisio, primo presidente della Corte d'appello di Torino.

a commendatore:

Lodrini cav. uff. Emilio, amministratore della Santa Casa di Loreto.

Petrini cav. uff. Marco, direttore capo divisione presso la Direzione generale del fondo per il culto.

Tofano cav. uff. Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

De Blasio cav. uff. Alfonso, procuratore generale della Corte d'appello di Aquila.

Scillamà cav. uff. Benedetto, primo presidente della Corte d'appello di Aquila.

ad uffiziale:

Munari cav. Ferdinando, consigliere della Corte di cassazione di Firenze.

Monza cav. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano.

Allegri cav. Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani.

Bartoli-Avveduti cav. Giovanni, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia.

Satta cav. Giuseppe, segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia giustizia e culti, incaricato delle funzioni di segretario particolare di S. E. il guardasigilli.

Giovanelli cav. Enrico, segretario capo nell'Economato dei benefici vacanti in Milano.

Cucca cav. Domenico, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo, a sua domanda, con decreto di pari data.

Datta cav. Luigi, id. id., id., id.

a cavaliere:

Candela Alberto, segretario di ragioneria nell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.

Baviera Giovanni, giudice di tribunale destinato ad esercitare le funzioni di segretario presso la Commissione consultiva per le nomine, promozioni o tramutamenti dei magistrati.

Formica Giovanni, id. id. id.

Ebner Francesco, già vice pretore del mandamento di Vallo della Lucania.

Santucci Ernesto, notaio in Napoli.

Miletti Basilio, conciliatore in Bonito.

Romagnoli Ermete, consigliere della Corte d'appello di Palermo.

Toscano-Lanzafame Alfio, id. id. id.

Bollomo Federico, id. id. id.

Cremonini Pietro, id. id. id.

Lacovara Gaetano, id. id. id. id.

Cavalli d'Olivola Alessandro, presidente del tribunale civile e penale di Piacenza.

Spingardi Giuseppe, id. id. id.

De Rossi Gioacchino, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Bassi Ercole, id. id. id.

Daneo Agostino, presidente del tribunale civile e penale di Pallanza.

Granata Giov. Battista, id. id. di Siracusa.

Monteverdi Luigi, consigliere della Corte d'appello di Milano.

Cimino Giuseppe, id. id. di Catania.

Rocca Alessandro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.

De Simone Basilio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Mistretta.

De Rosa Michele, id. di Palermo.

Campolongo Francesco, id. di Potenza.

Santoro Gennaro, id. di Campobasso.

Pagliani Luigi, id. di Teramo.

Perfetti Giuseppe, id. di Rossano.

Nuccio-Grillo Salvatore, id. di Caltanissetta.

Lucchesi-Palli Leopoldo, id., applicato alla procura generale della Corte d'appello di Napoli.

Morosini Edoardo, id. presso il tribunale civile e penale di Bologna.

D'Angelantonio Carlo, presidente del tribunale civile e penale di Spoleto.

Mandruzzato Alberto, sostituto procuratore del Re, incaricato di reggere la R. procura di Ferrara.

Iacuzio Angelo Raffaele, segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e culti.

Deidda Eugenio, id. id.

Flori Giuseppe, segretario di ragioneria presso la direzione generale del Fondo per il culto.

Bini Attilio, cancelliere del tribunale civile e penale di Lodi, applicato alla Corte di cassazione di Firenze.

Stampacchia Giovanni, cancelliere di tribunale a riposo.

Falcioni Emilio, vice-cancelliere della Corte di cassazione di Torino.

Battisti Mariano, vice-pretore a Bevagna.

Popolizio Giovanni, id. id. ad Altamura.

Ojetti Enrico, id. id. 2ª pretura urbana di Roma.

Quaglia Giovanni, già vice-pretore del mandamento di Gavirate.

Nota Luigi, conciliatore in Canale d'Alba.

Pantellini Vincenzo, conciliatore in Paliano.

Sterbini Francesco, id. in Vico del Lazio.

Corte Riccardo, id. in Biella.

Gioia Luigi, id. in Milano.

Michelozzi Ugo, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati in Pistoia.

Barotti Egidio, presidente del Consiglio notarile di Mondovì.

Francesconi Giulio, notaio in Venezia.

Monticone Placido, notaio in Asti.

D'Avila Enrico, conciliatore in Milano.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 29 dicembre 1904:

a cavaliere:

Cesura avv. Torquato, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, stato collocato a riposo con decreto di pari data.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto del 5 gennaio 1905:

a commendatore:

Marantonio dott. cav. uff. Giulio, ispettore per la vigilanza sugli Istituti di emissione e per i servizi del tesoro.

a cavaliere:

Bassi Ottavio Enrico, segretario di 2ª classe nel Ministero del tesoro.

Romeo Saverio, segretario di 3ª classe nel Ministero del tesoro.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto del 5 gennaio 1905:

a cavaliere:

Gherardelli Adolfo di Gaetano, residente in Roma.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

Con decreti del 13 ottobre, 4 novembre 8, 22, 29 dicembre 1904:

a commendatore:

Paretti dott. cav. uff. Orazio, direttore generale della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

Pardo cav. uff. Vito, scultore in Roma.

ad uffiziale:

Castellano cav. Ambrogio, assicuratore marittimo in Palermo.

Charbonnier cav. Giulio, presidente della Società « Manifattura di lana » in Borgo Sesia.
Morando cav. Giuseppe, impresario di costruzione in Genova.
Tondelli avv. cav. Vittorio Emanuele, ispettore delle strade ferrate (Rete Adriatica) Firenze.
Grimaldi barone cav. Vincenzo, agricoltore in Catania.
Guerra cav. ing. Alfonso, architetto in Napoli.
Marini cav. Marzio, agricoltore in Magliano Sabino.
Falciai dott. cav. Massimiliano, presidente della Società operaia « Vittorio Emanuele II » in Arezzo.
Marini Missana dott. cav. Nicolò, proprietario agricoltore in Mestre.
Randazzo cav. Pietro, industriale e membro della Camera di commercio di Palermo.
Risi cav. Giulio, esportatore di frutta in Fisciano (Salerno).
Romanoni cav. Giuseppe, industriale, presidente della Commissione di vigilanza sul Museo commerciale di Milano.

a cavaliere:

Bertani Giovanni, enologo in Verona.
Ciceri nobile Alessandro, presidente della Commissione ippica in Como.
Coscia Antonio, commerciante in Altavilla Irpina (Avellino).
Cucchi Carlo, agricoltore in Novara.
D'Agostino Matteo, industriale in Salerno.
Di Fabio Felice, agricoltore in Alatri (Roma).
Francescutti Bianco Luigi, promotore della Società bovina in San Vito al Tagliamento.
Franchomme Felice, industriale in cotoni in Sarno (Salerno).
Fornari Angelo, agricoltore in Montemesola (Lecce).
Furci Pasquale, id. in Reggio Calabria.
Furitano Sebastiano, id. in Lercara (Palermo).
Gatta Ferdinando, direttore della ferriera di Buttigliera Alta (Avigliana).
Gonzales Francesco, proprietario di miniere di zolfo in Lercara (Palermo).
Ghinassi dott. Pompeo, Ravenna.
Cappelli Michele, industriale in Milano.
Fiorio Antonio, commerciante in Torino.
Maganzi-Baldini Giuseppe, presidente dell'Associazione agricola di Mugello.
Molaroni Vincenzo, fabbricante di maioliche artistiche in Pesaro.
Pallucchini ing. Vinnaco, sindaco di Fossombrone (Pesaro).
Pesce ing. Alfredo, fotografo in Napoli.
Ronco Enrico, direttore dei magazzini Ponti in Roma.
Siniscalchi dott. Bernardo, agricoltore e sindaco di Montemilone (Potenza).
Stabilini ing. Giuseppe, direttore della Società « Mutua grandine », Milano.
Zoboli Claudio, ragioniere generale della Cassa di risparmio di Modena.
Cecchi Romolo, presidente della Camera di commercio di Pesaro.
De Mattei rag. Evasio, direttore della Banca popolare cooperativa di Casale Monferrato.
Tirone dott. Ulisse, agricoltore in Agnone (Campobasso).
Adelfio Vincenzo, agente di Società di navigazione in Palermo.
Bettanini Nestore, agricoltore in Vicenza.
Massimino Giuseppe, industriale in Milano.
Masciarelli Francesco, direttore della Banca popolare cooperativa di Lama dei Peligni (Chieti).
Isolabella Guido, commerciante in Milano.
Rossini Attilio, agricoltore, assessore municipale di Senigaglia.
Couh Samo, vice direttore della Banca di assicurazioni diverse in Napoli.
Pisanu Vincenzo, sotto ispettore forestale collocato a riposo.
Orsini Felice, ingegnere in Imola.
Bondi Ippolito, banchiere e comproprietario della manifattura di Signa.
Borghi Luigi, industriale in Varano (Como).
Camiolo-Vasta Antonino, industriale e membro della Camera di commercio e del Comizio agrario di Catania.
Capone avv. Italico, sindaco di Altavilla Irpina (Avellino).
Cardone Francesco, vice presidente della Camera di commercio di Catania.
Cassisa Salvatore, enologo in Roma.
Cei Leoniero, ingegnere, industriale in Roma.
Colangeli Luigi, consigliere economo dell'Associazione commerciale-industriale-agricola romana.
De Astis prof. Giuseppe, direttore della Cantina sperimentale di Barletta.
Donati Cesare, commerciante in Modena.
Fagnani rag. Giuseppe, consigliere del Comizio agrario di Novara.
Giocondi Augusto, proprietario in Roma.
Giuliani Ippolito, proprietario agricoltore in Roccadaspide (Salerno).
Grassi Carlo, segretario della Società mineraria di Monteponi.
Grattarola dott. Giuseppe, vice-presidente della Società filarmonica di Molare (Alessandria).
Guardini Romano, commerciante in Magonza.
Illuminati Napoleone, direttore della Banca commerciale cooperativa di Forlì.
Mingotti Giuseppe, direttore generale della Società di assicurazioni « Italia » in Genova.
Pariani ing. Achille, proprietario di cotonificio in Gravellona Toce.
Baldassarri Pietro, presidente della Società operaia di Pieve Santo Stefano.
Fratalocchi Giuseppe, industriale in Milano.
Gillio-Tos Giuseppe, vice-presidente del Comizio agrario di Ivrea.
Pedrazza Giovanni, proprietario in San Pietro in Gu (Padova).
Stella avv. Luigi, presidente della Giunta degli arbitri della provincia di Sassari.
Peron Antonio, industriale in Schio.
Pignalosa Enrico, commerciante e industriale in Roma.
Pirini Giuseppe, segretario del tiro a segno ed economo dell'esposizione romagnola (Ravenna).
Prencipe Matteo, industriale e presidente del circolo commerciale di Foggia.
Righi Enrico, presidente della Camera di commercio di Siena.
Soprani Paolo, industriale in Castelfidardo.
Torrani Enrico, presidente dell'associazione granaria di Milano.
Mazzini Giovanni Panfilo, proprietario agricoltore in Villa Marmirolo (Reggio Emilia).

LEGGI E DECRETI

Il numero **158** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Veduti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomî e sugli alienati.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36

CAPO I.
Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura e di ricovero degli alienati.

Art. 1.

Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli Istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o famigliari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

Art. 2.

Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 1° della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla accertata capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati, in conformità delle istruzioni che saranno emanate dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, ad eccezione degli Istituti di cui all'art. 6, deve avere:

a) un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria, in maniera che questo locale non abbia alcuna comunicazione con gli altri reparti del manicomio, e preferibilmente ne formi una parte distaccata, od almeno abbia separato ingresso ed apposito personale di assistenza ed abbia una o più stanze separate per i pericolosi e gli agitati;

b) locali dove i malati possano occuparsi nel lavoro preferibilmente in forma di colonie agricole;

c) locali di isolamento pei malati pericolosi ricoverati definitivamente e per quelli in osservazione giudiziaria;

d) locali di isolamento per malattie infettive;

e) provvista di acqua e fognatura rispondenti ai bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'igiene;

f) un gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio ed alla diagnosi e cura dei malati.

I manicomi che provvedono agli alienati, la cui spesa è a carico della provincia, debbono avere comparti speciali per gli imputati prosciolti per infermità di mente ai sensi dell'articolo 46 del Codice penale e pei condannati che abbiano espiata la pena.

I detti manicomi possono essere dispensati da quest'obbligo quando la Provincia provveda al ricovero dei detti alienati, o in altri manicomi provvisti dei comparti speciali, o riunendosi in consorzio con altre Provincie.

I manicomi pubblici debbono avere un locale speciale per le autopsie degli alienati.

Art. 5.

Sono esenti dall'obbligo dei riparti di osservazione e di lavoro:

a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come riparti di osservazione;

b) gl'Istituti privati e i reparti per pensionanti negli Istituti pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimore distinte per ciascun pensionante;

c) le sezioni di ospedale, in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell'ospedale stesso.

Art. 6.

Gli Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto alienati cronici tranquilli, ebeti, cretini, idioti, ed in generale individui colpiti da infermità congenita, non pericolosi a sè od agli altri, nè suscettibili di cura, sono tenuti all'osservanza dei commi *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 4 e di tutte quelle norme che valgano ad assicurare il trattamento igienico e l'assistenza dei ricoverati.

Art. 7.

L'Amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata:

a) al Consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale, pei maniconi mantenuti dalle Provincie;

b) ad un Consiglio, nominato dai rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione;

c) alla Congregazione di carità od all'Amministrazione speciale dell'Opera pia, in conformità della legge o delle tavole di fondazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8.

La deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio, ed in conformità al disposto del 2° comma dell'art. 32, l'esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.

Art. 9.

L'Amministrazione dei manicomi privati è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del Re il nome dell'amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento, ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo.

Art. 10.

I manicomi pubblici ed i pubblici Istituti di cui all'art. 6 dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto dall'art. 5 della legge, un regolamento organico, da deliberarsi dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, se trattasi di Opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico; i diritti ed i doveri dei varî impiegati; i rapporti fra i varî ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i varî servizi di fornitura e di manutenzione,

Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti provinciali, anche consorziali, o di Opere pie.

Art. 11.

Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentarne domanda al prefetto, corredata del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all'art. 5 della legge e di una relazione particolareggiata sull'ordinamento dell'Istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'Istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 4, salvo il disposto dell'art. 6.

Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'Istituto.

Art. 12.

Il prefetto, compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche, e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità, nonchè, ove lo creda opportuno, quello di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere concessa, trasmette con sua relazione gli atti al Ministero dell'interno, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della legge del regolamento speciale dell'Istituto.

Soltanto dopo l'appprovazione del regolamento il prefetto rilascia l'autorizzazione con suo decreto, nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell'Istituto.

Le spese occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di domandare, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la maggiore somma che potesse in fine risultare necessaria.

Art. 13.

Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.

Art. 14.

Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

a) la salubrità della casa e la sua capacità a riceverví convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;

b) la sua ubicazione, che dev'essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;

c) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro, preferibilmente agricolo;

d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se l'alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;

e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;

f) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sanitario che assumerebbe la cura dell'alienato.

Art. 15.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve farne domanda al prefetto.

Il prefetto, assunte le debite informazioni e compiute all'occorrenza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda merita di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui ha sede il manicomio ed al direttore di quest'ultimo.

Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.

Art. 16.

Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico-pratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Il direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabilite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati d'idoneità a chi frequenta i corsi medesimi.

Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato o uno degli ex-infermieri od ex-sorveglianti contemplati nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'assegnazione degli alienati alla cura in casa privata, quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art. 14.

CAPO II.

Personale dei manicomî - Nomine ed attribuzioni.

Art. 17.

Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore di età e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale e civile.

Gli amministratori dei manicomi privati che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 18.

Per l'approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 19.

Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici non può aver luogo che per concorso.

La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell'articolo seguente.

Pei manicomi privati la nomina dev'essere denunziata al prefetto, che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall'art. 17, i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica.

Art. 20.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico debbono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una Commissione composta di tre o di cinque membri, dei quali uno, nel primo caso, e due, nel secondo, debbono essere professori universitari di psichiatria ordinari o straordinari. Nel concorso per la nomina dei medici il direttore del manicomio fa parte di diritto della Commissione esaminatrice.

A parità di altri titoli costituisce titolo di preferenza il servizio prestato nello stesso manicomio.

I membri delle Commississioni esaminatrici non debbono essere parenti nè affini, entro il quarto grado civile dei concorrenti, e non debbono essere interessati in alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.

Art. 21.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore, occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'art. 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio.

Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

Art. 22.

Nei manicomi pubbli e privati il personale di vigilanza, sotto

qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di sorveglianti, capi-infermieri o simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini e adeguata coltura, o che abbiano riportato l'attestato di idoneità alla qualità di sorvegliante, di cui all'art. 24. La nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo, promossi ai gradi suddetti gli infermieri, che abbiano prestato servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci alle relative funzioni.

Art. 23.

Gli infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica riconosciuta con apposita visita medica, e saper leggere e scrivere ed aver riportato l'attestato di idoneità di cui all'art. 24.

Essi non possono esser nominati se non su proposta del direttore.

Art. 24.

Il direttore del manicomio, o personalmente o per mezzo di medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorico-pratici per la istruzione degli infermieri allievi e di quelli interni e, possibilmente, anche per la formazione di un buon personale di vigilanza.

I corsi debbono aver la durata di sei mesi almeno per gli infermieri e di un anno per gli aspiranti alla qualità di sorveglianti.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati d'idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti che, avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale, che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'Amministrazione.

Gli attestati d'idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

Art. 25.

Il ministro dell'interno può, sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.

Art. 26.

La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.

Art. 27.

Il licenziamento dei medici dev'essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza.

Trascorso il periodo di esperimento, le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea consorziale o l'Amministrazione stessa.

Art. 28.

Al direttore dei manicomi pubblici e privati, per l'esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonchè per l'esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente, spetta di:

a) provvedere all'ammissione ed al licenziamento dei malati secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;

b) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;

c) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all'occorrenza i provvedimenti dell'Amministrazione, in modo rispondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'Istituto, in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi;

d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio;

e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti;

f) denunciare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada sotto la sanzione del codice penale o di altre leggi vigenti;

g) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno.

Art. 29.

Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è annessa la casa di salute, o, in mancanza, di chi ne esercita le funzioni.

Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i requisiti contemplati dall'art. 21 ed esercita le funzioni di cui nell'art. 28, meno quelle indicate nella lettera *g*).

Art. 30.

Nelle sezioni di ospedali, che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso, con le norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso spetteranno le funzioni di cui nell'art. 28, meno quelle indicate nella lettera *g*).

Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell'art. 28 spetteranno al direttore della clinica.

Art. 31.

Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui spetta la diretta responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti relativi, e presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento di cui al precedente art. 10.

Il delegato nominato dall'Amministrazione nel caso di cui all'art. 8 del regolamento invigila su tutta l'andamento amministrativo ed economico del manicomio e sull'esercizio delle funzioni dell'economo.

Quando il servizio economico sia molto importante e complesso, specialmente a causa della gestione di opifici interni o di apposite aziende, è data facoltà alle Amministrazioni dei manicomi di nominare, oltre l'economo, un capotecnico, e ciò senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e ferma restando all'economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma.

Il regolamento organico determinerà le funzioni del capotecnico.

Art. 32.

Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, sotto la sorveglianza del direttore, la cura dei malati e la vigilanza e responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei riparti rispettivi.

Art. 33.

Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici di curare che dagli infermieri e dal personale di ser-

vizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l'attività e lo zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.

Art. 34.

Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi-infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi; vigilare attentamente affinchè questi non nuocciano a sè e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all'indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali, degli arredi, ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio.

Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati pel lavoro.

Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a L. 100, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.

Nell'adempimento dei loro doveri debbono aver sempre presenti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390, 391 e 477 del codice penale.

Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.

Art. 35.

La proporzione tra il numero dei medici, degli infermieri e del personale di assistenza e quello degli alienati di ogni manicomio pubblico o privato deve essere determinata nel regolamento speciale di cui all'art. 5 della legge.

Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare nè di giorno nè di notte, e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi coi regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.

CAPO III.

Ammissione degli alienati nei luoghi di cura e di ricovero.

Art. 36.

L'ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che non sia quella dell'alienato o della sua famiglia, dev'essere chiesta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'art. 142 del codice civile, ovvero dai tutori, protutori o curatori.

Art. 37.

La domanda pel ricovero in un manicomio, o per l'autorizzazione della cura in casa privata d'un alienato, deve essere presentata al pretore o all'autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l'alienato, e il *visto* del sindaco del Comune dove questi dimora.

Insieme con la domanda, le persone indicate nell'art. 37 debbono presentare il certificato medico e, se non trattasi di caso d'urgenza, l'atto di notorietà di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 38.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, o col direttore o proprietario del manicomio, nè appartenente al manicomio stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.

Art. 39.

Il certificato medico deve accertare:

a) l'indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa, e via dicendo;

b) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero di urgenza;

c) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio, per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute.

Il certificato dev'essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, e l'altra per uso del direttore del manicomio, a norma degli articoli seguenti.

Art. 40.

L'atto di notorietà deve essere compilato dal pretore o, nei Comuni che non sono sede di pretura, dal sindaco, e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge, siano conosciuti come persone probe e degne di fede, e siano estranei alla famiglia dell'alienato, ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest'ultimo.

L'atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell'individuo.

Art. 41.

Il certificato medico e l'atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.

Art. 42.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza, in seguito a denunzia od altrimenti, di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provvedere immediatamente, senza attendere l'autorizzazione del ricovero provvisorio dal pretore, dispone, con ordinanza motivata, il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del 3° comma dell'art. 2 della legge.

Art. 43.

Il pretore del mandamento dove trovasi l'alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.

Quando dal certificato medico risulta che l'alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pretore sospende l'emissione dell'ordinanza di ricovero provvisorio, mandando al sindaco del luogo ove risiede l'alienato di dare le disposizioni opportune perchè siano evitati eventuali pericoli all'alienato ed agli altri, fino a che sia accertato, con altro certificato medico, che possa essere trasportato; in seguito a che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio.

Il sindaco che non ottemperi alla disposizione del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 44.

Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 a 16 del presente regolamento, il procuratore del Re provvede in via provvisoria.

Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizzazione, deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alienazione mentale.

Art. 45.

Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Re assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non è del mandamento, o ha aziende e beni fuori del mandamento, provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali.

Quando l'autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero d'urgenza a' termini dell'art. 2, comma 3°, della legge, provvede alla

custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi che stima più convenienti, provocando al più presto i provvedimenti del pretore.

Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'autorità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo ingresso nel manicomio.

Art. 46.

L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento dell'alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, o rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'art. 142 del Codice civile, all'Istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesto da ragioni d'urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal Comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio, l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della Deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

Art. 47.

A richiesta dell'amministrazione dei manicomi pubblici il sindaco deve trasmettere ad essa i seguenti documenti, in carta libera per uso interno d'ufficio, per ciascun alienato:

a) situazione di famiglia, in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall'art. 142 del Codice civile;

b) certificato relativo alle condizioni economiche dell'alienato e di ciascuno dei parenti di lui, contemplati dal citato art. 142. A tale certificato debbono essere uniti quelli dell'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso.

In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni, ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle imposte e gli esattori sono soggetti all'ammenda da lire dieci a lire cinquanta, salvo la facoltà dell'amministrazione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficio a carico di chi di ragione ai termini della legge comunale.

Art. 48.

Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall'articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l'alienato appartiene, nel quale siano indicati, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia dell'alienato.

Art. 49.

Dopo un periodo di osservazione, non maggiore di quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, una relazione circa la natura ed il grado della malattia, esprimendo il proprio giudizio se l'ammalato trovisi o no nelle condizioni previste dal primo comma dall'art. 1° della legge, e conseguentemente sulla necessità di trattenerlo, o no, in cura nel manicomio come anche fa le sue proposte sull'opportunità di autorizzarne la cura in una casa privata, o di concederne l'uscita in esperimento alla famiglia dell'alienato, se questa ne abbia fatto domanda.

Nei casi in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al procuratore del Re, chiedendo una proroga, che non potrà eccedere altri quindici giorni.

Art. 50.

Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, sopra istanza del procuratore del Re, provvedendo in Camera di consiglio, sentito, ove occorra, un perito alienista che non appartenga al personale del manicomio e fatte le altre indagini che credesse necessarie, emette il decreto che autorizza il definitivo ricovero nel manicomio, ovvero la cura in casa privata, degli alienati pei quali è risultato che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1 della legge. Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra, preferibilmente fra le persone e secondo l'ordine stabilito dall'art. 330 del Codice civile, un amministratore provvisorio per l'alienato. Ordina invece l'immediato licenziamento dal manicomio di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale.

Per coloro che, durante il periodo di osservazione e in base agli altri accertamenti ordinati dal tribunale, sono risultati bensì affetti da alienazione mentale, ma non pericolosi nè a sè nè agli altri, nè di pubblico scandalo, come alienati cronici tranquilli, ebeti, cretini, idioti, ecc., il tribunale emette ugualmente l'ordinanza di ricovero definitivo nel manicomio e dispone nel tempo stesso che vengano segnalati al prefetto della Provincia, perchè si possa provvedere altrimenti alla loro assistenza in uno degli Istituti di cui nell'art. 6 o in case private.

Il procuratore del Re comunica l'ordinanza del ricovero definitivo coi relativi documenti al procuratore del Re nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato.

Art. 51.

Quando non vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato, in base agli articoli 326 e 339 del Codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell'individuo, provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.

Art. 52.

Dei decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede.

Art. 53.

Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione parziale di mente, chieggano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattro ore al procuratore del Re, salvo a riferirgli, ai termini del precedente art. 50, pei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinari, ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il direttore, che ometta o ritardi di dare l'avviso al procuratore del Re, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a L. 300.

Art. 54.

Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell'avvenuta ammissione provvisoria, nonchè del trasferimento di un alienato da un manicomio all'altro.

Art. 55.

Per gli alienati rimpatriati dall'estero, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e a cura dell'autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico.

Art. 56.

Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re, l'autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato, cui ciascuno di quelli appartiene.

Art. 57.

Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie ner-

vose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non coll'osservanza delle disposizioni dell'art. 2 della legge o di quelle del presente regolamento.

Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale, e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale o di quella sulla sanità pubblica.

CAPO IV.

Assistenza, cura e trasferimento degli alienati.

Art. 58.

Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomî debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale, prescritto dal secondo comma dell'art. 2 della legge.

Per l'infrazione di tale disposizione, non giustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da L. 20 a 100.

Art. 59.

Nei manicomî debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'Istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

L'autorizzazione indebita dell'uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da L. 300 a L. 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita nel comma precedente.

Art. 60.

Con deliberazione della deputazione provinciale, per gli alienati a carico della Provincia, o per gli altri sopra domanda dell'esercente la patria potestà, del tutore o del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso, o, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, l'alienato può essere trasferito da un manicomio all'altro.

In tal caso il direttore del manicomio, da cui proviene l'alienato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito, una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme, autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso, dei documenti, in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo.

Art. 61.

Quando il numero dei malati ricoverati superi la capacità del manicomio, il prefetto, sentite la Commissione di vigilanza e la Deputazione provinciale, dovrà provvedere al collocamento del numero esuberante di cronici tranquilli sia in case private, sia negli Istituti di cui all'art. 6, osservate, quanto a questi ultimi, le disposizioni del 2° comma dell'art. 60.

Art. 62.

In ogni manicomio deve essere tenuto:

a) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica, di tutti i ricoverati;

b) un fascicolo personale per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza dell'autorità giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la diagnosi ed il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa;

c) un registro in cui siano indicati, giorno per giorno, i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;

d) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento, pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo;

e) un elenco dei malati affidati a case private.

Art. 63.

Con speciali istruzioni il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, darà le norme per i trasporti degli alienati e prescriverà i modelli per i certificati medici, di cui all'art. 37, e per i registri prescritti dall'articolo precedente.

CAPO V.

Licenziamento degli alienati.

Art. 64.

Quando un alienato sia guarito, il direttore trasmette apposita relazione al procuratore del Re presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il manicomio, richiedendo l'autorizzazione del presidente del tribunale pel licenziamento dell'alienato guarito.

Del decreto del presidente del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio, il quale provvede perchè senza ritardo il licenziamento abbia luogo. A tale uopo egli potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del guarito, direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio, o anche rilasciarlo senz'altro quando giudichi, sotto la propria responsabilità, non necessario l'accompagnamento, ovvero, quando non esista più la famiglia, potrà affidarlo all'autorità di pubblica sicurezza perchè provveda al rimpatrio e al collocamento di esso.

Art. 65.

Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia, se questa lo richieda o vi consenta, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune a cui appartiene.

Durante l'esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi, per mezzo del sindaco, al direttore, un certificato medico sullo stato del malato.

Quando il direttore dichiari che l'alienato in esperimento è guarito, ne dà avviso al procuratore del Re perchè provochi il decreto di licenziamento definitivo.

Verificandosi, durante l'esperimento, la necessità del ritorno del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico. Il direttore deve subito informarne il procuratore del Re, inviandogli copia autentica del detto certificato.

Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del Re l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorre in una pena pecuniaria da L. 50 a L. 300.

Art. 66.

Verificandosi, negli alienati affidati alla cura in case private, la necessità del ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli alienati affidati a case private, che siano guariti, o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 67.

La consegna dell'alienato guarito, nel caso in cui il direttore non creda di rilasciarlo sotto la propria responsabilità, o di quello licenziato in via di esperimento, deve essere fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, o al tutore, o al curatore.

In caso che le dette persone rifiutino di ricevere l'alienato guarito, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prender cura dell'alienato guarito, fino alla revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, ovvero lo consegna all'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti a ricevere un alienato guarito, è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Art. 68.

Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di aver accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato.

Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 69.

Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiedere che cessi.

L'istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore del Re.

Il tribunale, sentito il Pubblico Ministero, decide in Camera di consiglio, in base alle informazioni ed alle perizie che avrà reputate necessarie all'uopo.

Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 500 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 70.

Emesso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

CAPO VI.

Competenza delle spese.

Art. 71.

Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali Convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa Convenzione dev'essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità, il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

Art. 72.

Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartenenti ad altre provincie.

In tali casi e sempre che un alienato, per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la provincia medesima è tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipate, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute tali da poter sopportare il viaggio.

È sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice civile.

Art. 73.

Le spese, a carico della provincia, per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagno o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato.

Art. 74.

Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio, quando non vi si provveda direttamente dagli interessati, sono anticipate dal Comune, in cui l'alienato si trova, il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pel rimborso a carico dello Stato.

Art. 75.

La domanda di rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere rivolta al prefetto della provincia in cui il manicomio ha sede, e deve essere corredata:

a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio;

c) di una copia dell'ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.

La forma delle contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali del Regno.

Le contabilità debbono essere trimestrali.

Art. 76.

Qualora il direttore del manicomio riconosca che l'alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato, deve darne avviso al prefetto.

Art. 77.

Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all'ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta.

CAPO VII.

Vigilanza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 78.

La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto crede di convocarla.

Tiene le sue sedute nel locale della prefettura, ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 79.

Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari, pei quali questo sia richiesto dal presente regolamento, e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati.

Art. 80.

L'ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza, annesso a quello del medico provinciale, deve tenere in corrente:

a) un elenco dei manicomi pubblici e privati esistenti nella provincia, con l'indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che può contenere;

b) un elenco degli istituti, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate;

c) un elenco delle case di salute annesse ad ospedali, di cui all'art. 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni;

d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura alienati, in conformità dell'art. 15;

e) un elenco delle case private, presso le quali già siano ricoverati alienati, per autorizzazione, sia del tribunale, sia del direttore del manicomio;

f) un registro delle deliberazioni della Commissione;

g) un registro delle visite eseguite.

Art. 81.

I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto, per uso della Commissione di vigilanza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli riparti.

Art. 82.

Il medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell'art. 8 della legge, non può

essere nè il proprietario, nè il direttore, nè alcuno dei medici adibiti al servizio di manicomi, case di salute o sezioni di ospedali per alienati, esistenti nella provincia.

In quelle provincie nelle quali non vi siano medici alienisti, o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente comma, il ministro dell'interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra provincia.

La nomina del medico alienista è fatta dal ministro dell'interno per un biennio ed è sempre rinnovabile.

Art. 83.

Al medico alienista che risiede nel capoluogo della provincia, non spetta indennità o compenso, nè per l'assistenza alle sedute della Commissione, nè per visite nel capoluogo stesso.

Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l'indennità di lire quindici al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, esclusa ogni altra indennità.

Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che eseguo, sia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria residenza.

Art. 84.

Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno dalla Commissione di vigilanza ed almeno una volta ogni due anni da ispettori generali del Ministero dell'interno.

Le case private debbono essere ispezionate una volta l'anno da un membro delegato dalla Commissione di vigilanza.

Il ministro dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, nonchè delle case private di cui all'art. 2, affidandole, a seconda delle circostanze, o agl'ispettori generali che da esso dipendono, o alla Commissione di vigilanza istituita dall'art. 8 della legge, o ad uno dei membri di essa.

Art. 85.

Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria l'ispezione d'un manicomio, il prefetto, sentita, ove occorra, la Commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero per la necessaria autorizzazione, formulando le proposte che occorressero in ordine all'oggetto speciale dell'ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla.

Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile attendere l'autorizzazione ministeriale, il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero.

Art. 86.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli istituti contemplati nel presente regolamento, da chiunque vengano disposte ed eseguite, risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento, il prefetto, accertata la spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell'Amministrazione dell'Istituto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro.

Ove, nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ufficio o dell'ordine di pagamento, l'Amministrazione dell'Istituto non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito commissario, se trattasi di pubblico Istituto, o con l'applicazione della sospensione dell'esercizio, se trattasi di istituto privato.

Il prefetto ha obbligo di assicurarsi che le amministrazioni degli istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni, promuovendo anche, quando ne sia il caso, i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori di istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficienza.

Art. 87.

Nel caso previsto dall'art. 9 della legge, il prefetto, prima di sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici, deve prescrivere alle amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o l'acquisto degli arredi, o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l'igiene dei ricoverati.

Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari, nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale o dell'igiene. I motivi dell'urgenza debbono essere esposti nel decreto.

In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila pel conveniente collocamento degli alienati.

Art. 88.

I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 8 della legge, debbono inviare ogni anno al Ministero dell'interno, non più tardi del mese di febbraio, una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli istituti di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonchè sul servizio di cura degli alienati in casa privata.

Art. 89.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 469 a 480 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi del Regno, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

I regolamenti interni, dei quali è parola nell'art. 479 succitato, debbono essere coordinati, per quanto è possibile, alle norme contenute nel presente regolamento, ed appravati dal Consiglio superiore di sanità.

La relazione annuale, prescritta dall'art. 480 del regolamento generale succitato, dev'essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto, che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all'art. 88 del presente regolamento.

Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza, da parte della Commissione e degli ispettori, di cui all'art. 8 della legge e 84 e 85 di questo regolamento.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 90.

Sono considerati come manicomi, agli effetti della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento, le cliniche psichiatriche quando funzionino come comparti di osservazione per alienati.

La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 11 della legge.

Però, ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla Commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell'interno, ne dovrà esser dato avviso al Ministero della pubblica istruzione perchè possa, ove lo creda, farsi rappresentare nell'ispezione da un proprio delegato.

Art. 91.

Entro tre mesi dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, tutti i direttori di manicomi pubblici e privati debbono trasmettere al procuratore del Re l'elenco degli alienati, indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il luogo di provenienza, il genere ed il grado della malattia, la data di ammissione e se sia mantenuto in tutto o in parte a spese della famiglia.

I direttori che omettono o ritardano l'invio del detto elenco incorrono in una pena pecuniaria di L. 300.

Il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, esaminati gli atti, assunte le opportune informazioni e fatte eseguire le verifiche che reputasse ne-

cessario, promuove dal tribunale il decreto che convalidi l'ammissione o ordini il licenziamento degli alienati.

Art. 92.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i manicomi, così pubblici come privati, debbono presentare al prefetto:

a) una relazione da cui risulti che essi si sono conformati alle disposizioni della legge e del regolamento stesso per quanto si riferisce alla direzione, al personale ed ai locali;

b) il regolamento speciale compilato in conformità delle disposizioni della legge e del presente regolamento, perchè sia sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore di sanità.

Art. 93.

Per la prima applicazione della legge e del presente regolamento le nomine dei medici alienisti, di cui nel precedente articolo 82, avranno effetto fino al 31 dicembre 1905.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri.*

SIRE!

Le assegnazioni dei capitoli 53 e 55 del bilancio del Ministero del tesoro riguardanti il primo i compensi, le retribuzioni e le indennità al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, e il secondo le spese varie di stampati, cancelleria, vetture, ecc., per l'ufficio medesimo, in conseguenza di sopravvenute eccezionali emergenze, sono risultate insufficienti ai relativi bisogni del corrente esercizio.

Pertanto il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di provvedere, mediante un prelevamento di L. 10,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, alle deficienze riscontrate ai suaccennati capitoli.

Ed il riferente onorasi di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il decreto Reale che autorizza il prelevamento medesimo.

Il numero 177 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di L. 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,190,431.06, rimane disponibile la somma di L. 159,568.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000), da portarsi in aumento per L. 5000 al capitolo n. 53: « Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri » e per L. 5000 al capitolo n. 55: « Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 11,205 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per la ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della Corte dei conti nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere.*

SIRE!

Nei vecchi archivi della Corte dei conti situati nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere ebbe testè a verificarsi la caduta della scaffalatura, lo che rende necessarie opere di ricostruzione e di riordinamento degli archivi stessi.

Per far fronte alla relativa spesa calcolata in L. 11,205, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di effettuare un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede il decreto Reale che il referente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 178 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di L. 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle

prelevazioni già autorizzate in L. 1,200,431.06, rimane disponibile la somma di L. 149,568.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire undicimiladuecentocinque (L. 11,205), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 130 *quater* e con la denominazione: « Ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della Corte dei conti situato nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere e suo riordinamento », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 5000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine.*

Sire!

Recenti studi eseguiti dalla stazione grandinifuga governativa di Castelfranco Veneto hanno portato a riconoscere completamente fallite le prove tentate coi cannoni così a polvere come ad acetilene, in modo da dimostrare l'assoluta inefficacia del sistema e la inanità di ogni suo ulteriore esperimento.

Ma il compito assuntosi dal Governo di esaurire tutti i tentativi per risolvere il problema della difesa dalla grandine, guidando e controllando con metodo rigorosamente scientifico le esperienze già avviate dall'iniziativa dei Consorzi e dei privati, non permette di considerare come pronunciato il definitivo giudizio della scienza sovra un tema di tanta importanza per gli interessi dell'agricoltura, tanto più che nuovi studi e nuove applicazioni, confortate dal favorevole parere di tecnici eminenti, segnalano nuove vie e nuovi campi di promettenti osservazioni.

Infatti la Commissione tecnica, alla quale fu affidata l'alta direzione degli esperimenti eseguiti dalla stazione governativa di Castelfranco Veneto, nel riconoscere l'insuccesso del sistema Stiger, ha vivamente caldeggiato lo studio di nuovi mezzi di difesa contro la gragnuola, come il lanciamento di razzi speciali preparati all'uopo dalla casa Aulagne e di bombe aventi eccezionale potenza di innalzamento, fino a superare i 1000 metri dal suolo.

L'on. Blaserna, presidente di quella Commissione, ha dimostrato al Senato la necessità che siano completati gli studi e le esperienze attinenti alla grave questione, e, nella tornata del 23 maggio 1904, ha ottenuto dal Governo la promessa dell'assegnazione di fondi speciali, in supplemento alla dotazione del bilancio, da procurarsi, occorrendo, mediante ricorso al fondo di riserva per le « spese impreviste ».

Ravvisata pertanto la opportunità di praticare, nella prossima campagna, gli accennati nuovi esperimenti, il Consiglio dei ministri ha stabilito di dare effetto all'esposta riserva, procedendo all'uopo ad una prelevazione di L. 5000 dal fondo suddetto.

Tale è il provvedimento che il riferente si onora di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra con l'unito schema di decreto.

Il numero **179** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di L. 350,000, colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,211,663.06, rimane disponibile la somma di L. 138,363.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5000) da portarsi in aumento al capitolo n. 142: « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

Il numero **180** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo addizionale del contratto 31 ottobre 1884 per l'esercizio delle strade ferrate della Sicilia,

approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª);

Viste le leggi 28 febbraio 1892, n. 75 e 6 agosto 1903, n. 491, colle quali è data facoltà al R. Governo di stipulare colla Società esercente le strade ferrate predette, un contratto pel servizio di navigazione a vapore nello stretto di Messina;

Visto il R. decreto 23 novembre 1893 che approva il contratto intervenuto fra il R. Governo e la Società per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione nello stretto di Messina;

Visto l'altro R. decreto 1º giugno 1897 che approva e rende esecutoria una prima appendice al contratto in parola relativa ai rischi di navigazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seconda appendice al contratto 22 novembre 1893 pel servizio di navigazione nello stretto di Messina, stipulata l'11 aprile 1905 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per l'Amministrazione dello Stato ed il sig. comm. ing. Riccardo Bianchi per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, a ciò espressamente delegato dal Consiglio d'amministrazione della predetta Società, colla quale appendice si estende a due nuovi *ferry-boats* la garanzia già stabilita a carico dello Stato per i rischi marittimi degli altri battelli in servizio di navigazione nello stretto di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FERRARIS.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **181** *della raccolta* ***ufficiale*** *delle leggi e dei decreti* ***del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 4 febbraio 1897, n. 111;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa aggiunta al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo in data 4 febbraio 1897.

Al capitano del genio navale imbarcato su di una nave-officina in qualità di ufficiale dirigente dell'officina o dei lavori è assegnato in ogni posizione amministrativa della nave un soprassoldo giornaliero di L. 1.00. Tale assegno sia aggiunto alla tabella *B* del citato regolamento.

Roma, 27 aprile 1905.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XCVII (Dato a Roma, il 7 aprile 1905), col quale il lascito Cusolito è eretto in ente morale e contemporaneamente trasformato il fine del suo patrimonio a favore dell'ospedale civile di Lipari.

N. XCVIII (Dato a Roma, il 13 aprile 1905), col quale il lascito Maraffi-Aldini è eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità di Cesena.

N. XCIX (Dato a Roma, il 13 aprile 1905), col quale l'opera pia Bartolozzi di Dicomano (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 16 aprile 1905:

Silva cav. Luciano, maggiore direttore di 2ª classe, nel personale dei depositi cavalli stalloni, promosso tenente colonnello, nominato direttore di 1ª classe nel personale dei depositi cavalli stalloni e comandante del personale stesso.

Clivio cav. Corrado, capitano id. 3ª id. id., promosso maggiore e nominato direttore di 2ª classe nel personale dei depositi cavalli stalloni.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Boccini Pier Giovanni, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 18 aprile 1905.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 23 marzo 1905:

Rani Emilio, capitano direzione artiglieria Piacenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 aprile 1905.

Con R. decreto del 26 marzo 1905:

Giuria nob. Francesco, colonnello direttore artiglieria Messina, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1º maggio 1905.

Con R. decreto del 30 marzo 1905:

Zabarella Silvio, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 23 febbraio 1905.

Con R. decreto del 16 aprile 1905:

Romanelli Guido, tenente 1° artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

Raineri cav. Temistocle, tenente colonnello comandante distretto Barletta, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con decorrenza per gli assegni, dal 1° maggio 1905.

Peiroleri Giuseppe, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Bianchi Luigi, capitano fanteria, ufficiale istruttore tribunale militare Firenze, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti. Seguirà nel ruolo dei distretti il capitano Pagano Ermenegildo.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 16 aprile 1905:

Barzotti Vincenzo, tenente medico 1° artiglieria campagna, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

Giroldi Ignazio Riccardo, tenente contabile reggimento Piemonte Reale cavalleria, rettificato il nome come appresso: Giroldi Riccardo.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

È revocato e considerato come non avvenenuto il R. decreto 19 marzo 1903 per la parte che si riferisce ai sottonominati sottotenenti veterinari.

Perrucci Pietro — Cinotti Felice — Angelici Gaetano — Provenzale Francesco — Lantelme Carlo — Taccaliti Alfredo — Raffaelli Sebastiano — Buschetti Alberto — Robles Michele.

L'anzianità e la graduatoria dei prenominati sottotenenti veterinari è stabilita come segue:

Anzianità 8 novembre 1901:

Angelici Gaetano — Provenzale Francesco — Lantelme Carlo — Perrucci Pietro — Taccaliti Alfredo — Cinotti Felice — Raffaelli Sebastiano — Buschetti Alberto — Robles Michele.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 9 aprile 1905:

Fantasia dott. cav. Francesco, direttore capo divisione di 2ª classe, promosso direttore capo di divisione di 1ª classe, dal 1° maggio 1905.

Galeazzi dott. cav. Goffredo, capo sezione di 1ª id., id. id. id. di 2ª id., dal 1° id.

Galletti cav. Luigi, id. 2ª id., id. capo sezione di 1ª id., dal 1° id.

Taetti cav. Emanuele, segretario di 1ª id., id. id. di 2ª id., dal 1° id.

Porporati dott. cav. Ernesto, id. 2ª id., id. segretario di 1ª id., dal 1° id.

Adrower dott. Camillo, id. 3ª id., id. reggente segretario di 2ª id., dal 1° id.

Beguinot Francesco, vice-segretario di 2ª classe — Parano dott. Salvatore, id. 2ª id. — Bertucci Enrico, id. 2ª id., promossi vice-segretari di 1ª classe, dal 16 margio 1905.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 2 aprile 1905:

Standaert cav. Luigi, professore titolare di 3ª classe di lettere e scienze, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza, per gli effetti della pensione, dal 1° maggio 1005.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

Gori cav. Stanislao, professore titolare di 3ª classe di lettere e scienze, promosso professore titolare di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3500, dal 1° maggio 1905.

Castellano dott. Filiberto, professore aggiunto di 1ª id. id., id. id. di 3ª id., con lo stipendio annuo di L. 3000, dal 1° id.

Malagoli dottor Riccardo, id. 2ª id. id., id. professore aggiunto di 1ª id., con lo stipendio annuo di L. 2500, dal 1° id., stipendio ridotto, per ragione di cumulo, a L. 2433.34.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R decreto del 9 aprile 1905:

Vespasiani Alberto, aiutante ragioniere, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali d'ordine come risulta qui appresso:

Ialongo Giovanni Battista, ufficiale d'ordine di 3ª classe: Ialongo Giambattista.

Pacchioni Ilario, id. 3ª id.: Pacchioni Illario.

Valenti Giacomo, id. 3ª id.: Valente Giacomo.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Speranza Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio, dal 1° maggio 1905.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 30 marzo 1905:

Silvestri Attilio, sottotenente bersaglieri — Villani Umberto, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Zaniboni Guido, id. fanteria — Vaccarone Alerino, id. id., dispensati da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso:

Colbertaldo Iacopo — Crespolani Edgardo — Prestia Giuseppe.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono incritti collo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso:

Lo Presti Gaetano — Lusardi Camillo — Parigi Giuseppe — Mura Giovanni — Damiani Girolamo.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Cutolo Giovanni — Berta Albino — Boselli Alfredo — Vitali Pietro — Cardone Domenico — Piglione Bartolomeo — Gusmano Calogero — Cipriani Gio. Battista.

Con R. decreto del 9 aprile 1905:

Zimatore Diego, sottotenente fanteria, rimosso dal grado.

Petruzzi Vincenzo, tenente medico, accettata la dimissione dal grado.

Vittori Enrico, sottotenente medico, considerato dimissionario dal grado essendo stato nominato tenente medico nella R. marina con R. decreto 9 febbraio 1905, a decorrere dal 1° marzo successivo.

Agnelli Luigi, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento, arma di fanteria.

Con R. decreto del 13 aprile 1905:

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali come risulta qui appresso:

Poggini Francesco Alfredo, tenente fanteria: Poggini Francesco.

Del Bene Luigi, id. id.. del Beno Luigi.

Marucci Venanzio, sottotenente id.: Marucci Venanzo.

Roselli Federico, id. id.: Rosselli Federico.

Con R. decreto del 16 aprile 1905:

Benzi Ottorino, sottotenente fanteria, trasferito col suo grado e con

la sua anzianità nella milizia territoriale, arma di fanteria, in applicazione dell'art. 96 del testo unico della legge sul reclutamento.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Poledrini Antonio, sottotenente bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

De Paola Domenico, militare di 3ª categoria in congedo illimitato, laurato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 27 aprile 1905:

De Lutiis Edoardo, tenente medico, rettificato il cognome e nome come appresso: de Lutiis Eduardo.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti contabili di complemento (art. 11, n. 2, legge 2 luglio 1896, n. 254):

Lasshetti Italo — Messa Giovanni — Di Michele Pietro — Grassi Natale — Ripamonti Tiziano.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 9 aprile 1905:

Casula Emilio, militare di milizia territoriale, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico nella milizia territoriale.

Con R. decreto del 20 aprile 1905:

Bonanni Ranieri Emanuele, capitano fanteria, considerato come dimissionario dal grado, a' termini dell'art. 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 5 febbraio 1905:

Casaglia Dino, capitano fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio e per età, con decorrenza, per gli effetti della pensione, dal 16 gennaio 1905.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 9 aprile 1905:

Di Martino cav. Vincenzo, colonnello artiglieria, dispensato da ogni servizio eventuale per infermità comprovata.

Artale-Alliata cav. Giuseppe, maggiore personale permanente dei distretti, rimosso dal grado.

Poggi cav. Gustavo, tenente colonnello contabile — Ramorino cav. Emanuele, maggiore contabile — D'Angona cav. Salvatore, capitano contabile — Gallotti cav. Francesco, id. — Giorda cav. Giovanni, id., cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Esami presso la scuola d'applicazione di sanità militare pei sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.

Nel mese di giugno del corrente anno avranno luogo, per i sottotenenti medici di complemento, che non abbiano frequentato la scuola d'applicazione di sanità militare e che intendono prendere parte ad un prossimo concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, gli esami di cui al § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896.

Tali esami saranno tenuti presso la detta scuola e verseranno sui temi all'uopo stabiliti (*Atto* 35 del 1902).

I sottotenenti medici di complemento che intendessero parteciparvi, dovranno far pervenire non più tardi del 20 maggio corrente la relativa domanda, redatta sul foglio di carta bollata da centesimi 50, alla direzione della scuola, la quale, a tempo opportuno, farà ad essi conoscere il giorno e l'ora in cui gli esami comincieranno.

Avvertesi, a scanso di malintesi, che la conseguita idoneità nei mentovati esami non conferisce agli ufficiali alcun diritto per l'ammissione al concorso di cui sopra è cenno, qualora al tempo che sarà fissato nella relativa circolare, essi trovino ad aver superata l'età prescritta dalla legge (30 anni) per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.

Il ministro
E. PEDOTTI.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 27 marzo 1905:

Aubry Augusto, contrammiraglio, deputato al Parlamento, confermato nella carica di sottosegretario di Stato per la marina.

Con R. decreto del 5 marzo 1905:

Reynaudi Carlo Leone, contrammiraglio, incaricato delle funzioni di commissario generale dell'emigrazione con un'indennità mensile di L. 500, a decorrere dal 1° aprile 1905.

Con R. decreto del 12 gennaio 1905:

Anzà Antonino, tenente medico, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio ed inscritto col proprio grado nella riserva navale, dal 16 gennaio 1905.

Con R. decreto del 19 gennaio 1905:

Tommasi Marcelliano, colonnello medico, collocato in posizione di servizio ausiliario in base all'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59, ed inscritto col proprio grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° febbraio 1905.

Con R. decreto del 22 gennaio 1905:

Coletti Francesco, tenente colonnello medico, promosso colonnello medico dal 16 febbraio 1905.

Con R. decreto del 29 gennaio 1905:

Calabrese Francesco Leopoldo, tenente colonnello medico, collocato in posizione di servizio ausiliario in base all'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59, ed inscritto col proprio grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° febbraio 1905.

Con R. decreto del 9 febbraio 1905:

Ragazzi Vincenzo, maggiore medico — Petella Gio. Batta, id. — Guerra Pierangelo, capitano medico — Pace Donato, id., promossi al grado superiore dal 1° marzo 1905.

Brunelli Cesare, tenente medico — Ferraro Dante, id. — Drago Arturo, id. — Spagnuolo Vincenzo, id. — Giannone Arrigo, id. — Quaini Giovanni, id. — Fascianella Salvatore, id. — Abbamondi Giulio, id., promossi capitani medici con riserva di anzianità dal 1° marzo 1905.

Gnasso Samuele, dottore in medicina e chirurgia — Vittori Enrico, id. id., nominati tenenti medici nella R. marina dal 1° marzo 1905.

Con R. decreto del 12 febbraio 1905:

Roberti Vittory Amilcare, aiuto contabile a L. 2000, corretto il cognome in Roberti.

Bellucci Mariano, capo tecnico direzione costruzioni, corretto il cognome in Belluccio Mariano.

Salvati Romualdo, id. id., id. in Salvato Romualdo.

Loy Arcangelo Raffaele, id. id., id. in Loj Arcangelo Raffaele.

Bernardi Aurelio, id. id., id. in Bernardo Aurelio.

Ferrati Edgardo Giuseppe, colonnello del genio navale, rettificato il nome in Salvatore Giuseppe Edgardo.

Con R. decreto del 9 marzo 1905:

Quarleri Luigi, capitano del genio navale, accettate le volontarie dimissioni dal R servizio, ed inscritto con il suo grado nella riserva navale dal 16 marzo 1905.

Con R. decreto del 19 marzo 1905:

Frigeri Enrico, colonnello del genio navale, esonerato dalla carica di direttore delle costruzioni navali del 2° dipartimento marittimo dal 1° aprile 1905.

Cuniberti Vittorio, id. id., nominato direttore delle costruzioni navali del 2° dipartimento marittimo dal 1° aprile 1905.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Torre de'Busi, in provincia di Bergamo, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 15 maggio 1905.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decret 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesso, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale ne modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1153208	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Alessandria). Con avvertenza di provenienza	*Lire*	30 —	Roma
»	1055654	Intestata come sopra e senza vincolo	»	260 —	»
»	1025035	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Alessandria) e senza vincolo	»	160 —	»
»	919541	Intestata come sopra e senza vincolo	»	5 —	»
»	911136	Intestata come sopra e senza vincolo	»	5 —	»
»	900711	Intestata come sopra.	»	30 —	»
»	845001	Intestata come sopra.	»	55 —	»
»	717814	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri d'Asti (Alessandria) e senza vincolo	»	20 —	»
»	67260 / 462560	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Asti)	»	25 —	Torino
»	33498	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Alessandria) e senza vincolo	»	155 —	Firenze
»	441098	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di San Secondo in Baldichieri (Asti) e senza vincolo	»	15 —	Torino
»	441099	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Asti)	»	30 —	»
»	536547	Opera pia Stratta eretta in Baldichieri (Asti). Con avvertenza di provenienza	»	200 —	»
Consolidato 3 %	37638	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Baldichieri (Alessandria).	»	6 —	Roma
Consolidato 5 %	1326052	Perroni Santi fu Luigi, domiciliato a Messina. Questa rendita è sottoposta ad ipoteca per la malleveria che Santi Perroni è tenuto a prestare come usciere della pretura di Sant'Agata di Militello, come risulta dalla dichiarazione di vincolo n. 125 in data 5-4-72 firmata presso la prefettura di Messina.	»	25 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	135410 / 530710 Solo certificato di nuda proprietà	Prole nata e nascitura da Ugo Ferdinanda del vivente Pietro, moglie del geometra Giuseppe Chiorino, domiciliata in Cerrione (Biella), sotto l'amministrazione paterna. L'usufrutto della presente rendita, che venne iscritta per rappresentare l'impiego di L. 1500, ammontare del legato fatto alla prole titolare dal notaio cav. Carlo Carlevaris, con testamento segreto presentato alla Corte di appello di Torino con atto 25-9-1865 aperto con altro del 28-4-1868 rogito Pozzi, spetta alla detta Ferdinanda Ugo, moglie di Giuseppe Chiorino, sua vita naturale durante, a mente del detto testamento, il tutto come risulta dall'istrumento di quitanza del 15-4-69, rogito Vaccarino, notaio in Torino, e dalla dichiarazione di vincolo n. 194 del 16-7 stesso anno .	*Lire*	125 —	Torino.
»	789236	Del Noce Gaetano di Giuseppe, domiciliato a Palermo. Con annotazione di ipoteca a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.	»	50 —	Roma
»	1016378	Del Noce Gaetano di Giuseppe, domiciliato a Livorno. Con annotazione d'ipoteca a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi	»	10 —	»
Consolidato 5 % Debito dei Comuni di Sicilia	5391	Fidecommissaria del fu sacerdote Francesco Ruffino e per essa l'attuale fidecommissario Catania e Buonadonna Rosario fu Raimondo.	»	24 48	Palermo
Consolidato 5 %	140823 / 323763	Torrese Ciro di Aniello, domiciliato in Torre del Greco. La presente rendita è vincolata per suo sacro patrimonio, giusta la dichiarazione d'ipoteca del 15-11-67, n. 5158	»	215 —	Napoli
»	21733 / 368243	All'opera così detta del Giovedì, in Melilli, rappresentata dal rettore del tempo. Senza vincolo.	»	30 —	Palermo
Consolidato 5 %	33238 / 216178 Solo certificato di nuda proprietà	Capuano Domenico fu Gaetano per la proprietà, e per l'usufrutto a Riccardi Pietro di Giuseppe, domiciliato in Napoli. Vincolata pei particolari per patrimonio sacro del suddetto usufruttuario, giusta l'atto 3 dicembre 1855 per notar Martinez	»	210 —	Napoli
»	51869 / 234809 Solo certificato di nuda proprietà	Capuano Domenico fu Gaetano, domiciliato in Napoli, per la proprietà vincolata fino alla concorrenza di L. 2.50 per patrimonio sacro del signor Riccardi Pietro, giusta l'atto del 3-12-1855 per notar Martinez. L'usufrutto di detta rendita spetta al sacerdote Riccardi Pietro di Giuseppe, domiciliato in Napoli . . .	»	5 —	»
Consolidato 5 %	154517 / 337457	Petra Raffaele fu Domenico, domiciliato in Napoli. La presente rendita è vincolata ad ipoteca a favore di Salvatore Rippa fu Antonio per garanzia del pagamento di L. 2104.38, risultante dalla fede di credito del 23-4-69 in testa di esso Rippa, n. 497, Cassa Spirito Santo e giusta la dichiarazione di tramutamento ad ipoteca del 31-5-69, n. 1586	»	180 —	Napoli

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
»	50340 / 445610	Collino Alessio fu Carlo, domiciliato in Pinerolo; con annotazione	Lire	40 —	Torino
»	50341 / 445641	Intestata come sopra; con annotazione	»	50 —	»
»	50342 / 445612	Intestata come sopra; con annotazione	»	70 —	»
»	50343 / 445613	Intestata come sopra; con annotazione	»	280 —	»
»	103882 / 499182	Collino Carlo del vivente Alessio, domiciliato in Oneglia; con annotazione	»	300 —	»
»	1092912	Collino Carlo fu Alessio, domiciliato a Pinerolo (Torino); senza vincolo	»	300 —	Roma
»	1092913	Collino Carlo fu Alessio, domiciliato a Pinerolo (Torino); senza vincolo	»	400 —	»
»	52695 / 447995	Parrocchia di Garfagnolo, diocesi di Reggio; senza vincolo	»	50 —	Torino
»	85703	Fabbricoria parrocchiale di Garfagnolo in Castelnuovo nei Monti; senza vincolo	»	95 —	Firenze
»	52669 / 447969	Parrocchia di Onfiano, diocesi di Reggio; senza vincolo.	»	50 —	Torino

Roma, 2 gennaio 1905.

Il capo sezione ROSSI. — *Il direttore generale* MANCIOLI. — *Il capo della 1ª divisione* PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,281,138 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 230, al nome di Avico *Riccardo* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Annetta De Caroli fu Stefano, vedova di Giuseppe Avico, domiciliata in Mondovì (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Avico *Teresio Riccardo* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 969,910 di L. 300, N. 982,740 di L. 300 e N. 1,057,133 di L. 250 intestate rispettivamente a Minotto *Amelie* di Temistocle moglie di Mongiardini *Camillo*, domiciliata in Spezia (Genova); Minotto *Amalia* ecc., come la prima; e a Minotto *Amelie* (Amelia) ecc., come la prima, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Minotto *Amelia* detta *Amalia* di Temistocle moglie di Mongiardini *Francesco*, domiciliata a Spezia (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,035,785 di L. 205 e N. 1,035,786 di L. 65 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, al nome di Toso o Tusso Maria-Maddalena, *Rosa* e Caterina di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Toso o Tusso Maria-Maddalena, *Giulia* e Caterina di Giacomo, minori, ecc. ecc., vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,300,369 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20, al nome di Vannoni *Giuseppina fu Carlo,* moglie di Frioli Leibnizio, domiciliata in Roma con vincolo d' usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vannoni *Domenica Giuseppa* fu Carlo ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1905.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il sig. Cuomo Gaetano fu Ferdinando ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 285 ordinale, n. 167 di protocollo e n. 1861 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Caserta in data 16 marzo 1905, in seguito alla presentazione di n. 1 certificato della rendita complessiva di L. 6, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per conversione nel consolidato 3.50 0[0.

Ai termini dell'art. 331 del vigente regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Cuomo Gaetano predetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 16 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

La signorina contessina Bianchini d'Alberigo Enrichetta fu Angelo, nubile, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 395 ordinale, n. 289 di protocollo e n. 2559 di posizione, statale rilasciata dall'Intendenza di finanza di Venezia, in data 2 maggio 1905, in seguito alla presentazione di cartelle della rendita comlessiva di L. 600, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor avv. Annarratono Santorre i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 maggio, in lire 100.02.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

16 maggio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	106,37 62	104 37 62	104,87 33
4 % *netto*	106,24 17	104,24 17	104,73 88
3 1/2 % *netto*	103,89 89	102,14 89	102,58 55
3 % *lordo.*	74,37 50	73,17 50	74,07 32

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

AVVISO DI CONCORSO

per aspiranti al posto di allievo verificatore nell' Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (decreto ministeriale in data 24 aprile 1905, n. 7059)

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 3 e 16 del regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª);

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a dieci posti d'aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico, non superiore ad un anno, per l'impiego di allievo verificatore nell'Amministrazione metrica o del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto, in parte nei laboratori metrico e del saggio in Roma, e, in parte, presso i principali Uffici metrici del Regno.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio dovranno sostenere un esame di concorso secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e presentare, non più tardi del 31 agosto prossimo, la domanda in carta da bollo da una lira con l'indicazione del loro domicilio, ad una delle prefetture seguenti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.

Art. 3.

La domanda sarà corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, al 31

agosto prossimo, avrà compito il diciottesimo e non superato il trentesimo anno d'età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico, in data non anteriore al 31 luglio 1905, da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta, secondo le norme stabilite dall'annesso allegato *A*;

d) certificato di aver adempiuto a quanto è prescritto dalla legge sulla leva militare, o d'essersi fatto iscrivere sulla lista di leva, a seconda dell'età;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, in data non anteriore al 31 luglio 1905;

f) certificato di immunità penale, in data non anteriore al 31 luglio 1905, da cui risulti che nulla è a carico del concorrento;

g) attestato di licenza liceale, di Istituto tecnico, ovvero titoli equipollenti, che siono riconosciuti tali dal Ministero sopra parere della Commissione superiore metrica.

Gli attestati di cui al paragrafo *g)* dovranno essere presentati in originale, od in copia autentica debitamente legalizzata.

Le domande non presentate nel termine fissato dall'art. 2, ovvero non corredate di tutti i documenti richiesti, o quelle cui sieno annessi documenti irregolari, non saranno accettate. Non saranno del pari accettate quelle domande nelle quali venga dichiarato che tutti o parte dei documenti richiesti sono stati depositati presso altre Amministrazioni per altri concorsi.

Una rigorosa visita medica di controllo sarà fatta in Roma prima dell'esame orale agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti, e saranno esclusi dal concorso quelli, fra essi, le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente alle condizioni di cui al qui unito allegato *A*, o, comunque, non risultassero pienamente soddisfacenti.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1. In una prova scritta di lettere italiane.

2. In una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle seguenti materie secondo i programmi annessi al presente avviso di concorso, allegato *B*:

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 4, 5, 6 e 7 di ottobre 1905, presso le Prefetture menzionate nell'art. 2, dinanzi ad una Commissione composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente e di due funzionari, designati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Un segretario di prefettura, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice, che sarà designata dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi fra i componenti di essa.

I candidati, dichiarati idonei, dovranno sostenere l'esame orale presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Art. 7.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Commissioni, di cui all'art. 5, in pieghi suggellati, col timbro del Ministero e raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti soltanto nell'ora fissata per ciascun esame, alla presenza della Commissione e degli aspiranti.

Art. 8.

Gli esami scritti potranno, ciascuno, durare otto ore al massimo, entro le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati.

In quest'ultimo caso potranno consegnare le minute, le quali, come tutti i lavori, dovrannno essere scritte sopra carta somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, che faranno imprimere su ciascun foglio il bollo della Prefettura.

Art. 9.

Durante l'esame scritto sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro, o con altri, e di consultare scritti o stampati di qualsiasi specie, fatta eccezione soltanto delle tavole dei logaritmi.

In caso di violazione di queste disposizioni, le Commissioni escluderanno l'aspirante dall'esame, ovvero dichiareranno nulle le prove scritte e faranno menzione nel processo verbale delle cause che motivarono l'esclusione, e la dichiarazione di nullità.

Art. 10.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno, nella sala degli esami, essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della Commissione, i quali ritireranno i lavori, assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi siano chiusi in busta suggellata, portante all'esterno la firma chiaramente leggibile del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori e la firma dei due membri della Commissione presenti all' esame ed alla consegna.

Art. 11.

Compiuti gli esami scritti, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante verranno riunite, e giorno per giorno trasmesse con nota del presidente della Commissione in piego raccomandato, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio, divisione 8ª, sezione 4ª). Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali degli esami scritti, con le osservazioni che la Commissione avrà creduto opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 12.

Per conseguire l'idoneità occorre che il candidato riporti in ciascuna materia, tanto nella prova scritta quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 13.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte saranno invitati per mezzo della Prefettura, presso la quale hanno fatto i lavori scritti, a recarsi in Roma per sottoporsi alla visita medica e, in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 14.

I primi dieci candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla Commissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello d'essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno, con un assegno mensile lordo di lire 100 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dieci candidati dichiarati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunto l'idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio e l'Amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Art. 15.

Nel corso del tirocinio, i candidati dovranno dare prova adeguata d'assiduità, capacità e profitto. In caso contrario perderanno il diritto di partecipare al tirocinio e non saranno ammessi a sostenere in Roma l'esame teorico-pratico di idoneità sulle materie insegnate e sulla pratica fatta nei RR. uffici metrici.

Per l'idoneità in questo esame vale la disposizione di cui all'art. 12.

I candidati dichiarati idonei verranno classificati per ordine di merito, ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di allievo verificatore, mano a mano che si renderanno vacanti, collo stipendio annuo di L. 1500. 2

Roma, 24 aprile 1905.

Il ministro
RAVA.

(Per gli allegati vedi Gazzetta ufficiale *del 15 maggio, n. 114).*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Strade Ferrate nella R. scuola d'applicazione per gl'ingegneri, di Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 settembre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 20 agosto 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 13 maggio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia normale e fisiologia nella R. scuola di medicina veterinaria di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 settembre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 20 agosto 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 13 maggio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 maggio 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti della vedova Barsanti per le onoranze rese al defunto senatore.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio della caccia » (N. 27).

PRESIDENTE. Ricorda che nella tornata di ieri venne iniziata la discussione generale.

Dà facoltà di parlare al senatore Colonna Fabrizio, relatore.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Il discorso ieri pronunziato dal ministro ha reso meno difficile il cómpito al relatore. Restringerà il suo dire a poche considerazioni d'ordine generale, riservandosi poi di farne altre nella discussione degli articoli.

Al senatore Vitelleschi osserva che la difficoltà di conciliare il diritto di occupazione con quello di proprietà ha impedito per quarant'anni l'approvazione di una legge sulla caccia. Dice del numero di petizioni inviate al Senato, di opuscoli, di articoli di giornali e di riviste scritti sulla questione, ed afferma che, se si mettessero in una coppa della bilancia i voti di quelli che vogliono la riserva e nell'altra i voti di quelli che non la vogliono, la preponderanza sarebbe in favore dei primi.

Riconosce che il progetto in discussione non è forse perfetto, ma certamente è migliore di tutti i precedenti.

Al senatore Tassi ed al senatore Bettoni, che sostennero che l'Ufficio centrale ha peggiorato il progetto Ministeriale, tanto da rendere, secondo il senatore Bettoni, illusorio il diritto di caccia e da portar pregiudizio all'industria delle armi, nota che essi non si resero conto delle difficoltà dinanzi alle quali l'Ufficio centrale si è trovato, specialmente per disciplinare l'esercizio della caccia nei rapporti con l'agricoltura.

Sulla questione delle tasse, gli preme di dire subito che la soppressione di quella per la caccia a cavallo ha avuto un'autorevole sanzione dallo stesso ministro di agricoltura.

Al senatore Tassi, che volle toccare la questione del diritto di occupazione e di quello di proprietà, confessa che credeva che siffatta questione non sarebbe stata sollevata in Senato.

Del resto, volendo farla, bisognerebbe, anzitutto, modificare l'art. 712 del Codice civile e 428 del Codice penale.

L'oratore accenna alle legislazioni straniere, nota le differenze fra quella germanica ed austriaca, e quella francese che dice, come l'italiana, ispirata al diritto romano.

Nota del resto che in Francia non si è mai fatta la questione delle riserve, tranne che a tempo della Convenzione, quando quel principio fu battuto in breccia, per essere subito reintegrato, dopo l'esperienza dei danni provenienti dalla abolizione di esse.

Rileva le opposizioni fatte all'art. 9, ed i concetti ai quali esse si ispirano: ma, ciò non ostante, l'oratore ha fiducia che l'articolo uscirà dalla discussione presente in modo degno del Senato, e rispondente alla gravità dell'argomento.

Passando ad un altro ordine di considerazioni, dice che il progetto di legge sulla caccia è anchè uno dei mezzi di protezione e di difesa dell'agricoltura; la quale è tanto più minacciata da insetti, quanto meno il diritto di caccia, e massime di quella a certi uccelli, ha limiti e freni. È un passo breve quello che in

questo senso si fa con la legge attuale, ma è da augurarsi ne preceda altri più franchi.

A questo proposito l'oratore insiste nel deplorare che l'Italia non abbia firmata la Convenzione internazionale del 1902. Ad ogni modo aumentando ora le tasse per certe caccie, quelle appunto di uccelli che più riescono utili all'agricoltura, si sono seguiti gli articoli 3 e 4 di quella Convenzione.

Il punto più controverso della legge è sempre l'art. 9, che gli ha procurato acerbe censure, anche da parte della stampa; censure alle quali può opporre la coscienza sicura di aver fatto quanto di meglio credeva e poteva nell'interesse del paese.

Difende anzitutto tale articolo dall'accusa che con esso si vogliano reintegrare vieti diritti e privilegi, che non sono più nei sogni di alcuno; come lo difende dalla censura che esso segni la morte violenta del diritto di caccia. Dimostra che l'art. 9 invece è informato allo spirito più elevato di progresso sociale, civile ed agricolo.

Afferma che i proprietari di vasti latifondi difficilmente si varranno del diritto di riserva per tutta la estensione del terreno, ma nondimeno non può ammettere che la legge possa fare una distinzione e limitare il diritto di proprietà permettendo al possessore di 10 ettari quello che non permette al possessore di 100 ettari di suolo.

Confida che il ministro troverà per l'art. 9 una formola che concilî tutte le tendenze e tutti i bisogni, facilitando così l'approvazione di una legge, che da quaranta anni si invoca e si aspetta, e rendendola tale che risponda all'alto concetto di unificare anche in questa difficile materia la legislazione italiana.

Al senatore Ginori, che alludeva all'ambiente nel quale il disegno di legge si era studiato, domanda se l'allusione si riferisce al Governo od all'ufficio centrale del Senato.

Non può credere a questa ultima ipotesi, perchè il modo stesso col quale è stata accolta la relazione, prova, all'evidenza, che il relatore si è curato assai poco dell'ambiente nel quale e per il quale ha scritto. (Vivissime approvazioni).

PIERANTONI. Non divide l'opinione di coloro i quali credono cosa non pratica per l'Italia una legge unica sulla caccia.

È persuaso che il Senato farà opera utile esaminando profondamente il disegno di legge, anche se questo, come taluni opinano, dovesse ritornare all'alto Consesso emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Fa la genesi del diritto di caccia, e, riandata la storia del giure romano, barbarico e feudale, dimostra che i proprietari hanno il diritto di difendere i loro fondi dall'invasione dei cacciatori.

Sostiene che le disposizioni dell'art. 9, tanto combattuto, trovano fondamento nella storia e nel diritto.

Ricorda la legislazione francese e le consuetudini dei nostri Comuni, per ciò che riguarda la caccia alla volpe, la quale, più che una caccia vera e propria, altro non è che un esercizio ippico, un'industria che richiama molti forestieri, che alimenta gran numero di persone. Legittima è quindi la soppressione della tassa proposta dall'Ufficio centrale.

Emendi pure il Senato, conclude l'oratore, secondo la sua saviezza, il disegno di legge, ma voglia approvarlo, perchè la reiezione di esso farebbe nel paese una non buona impressione. (Bene).

GINORI. Dice al relatore che accetta per intero il disegno di legge dell'Ufficio centrale, e se ieri egli ha parlato d'influenza d'ambiente per le disposizioni relative alla zona dei 30 chilometri, ha alluso, evidentemente, al progetto ministeriale.

Osserva poi che ha tenuto conto delle disposizioni del progetto ministeriale sulla difesa dei terreni coltivati, ma solo come intenzione del ministro, non come cosa di pratica attuazione.

È impossibile difendere una zona di terreno, intersecata da porzioni incolte, dalle invasioni degli estranei.

Vorrebbe poi sapere dal ministro se accetta integralmente il progetto dell'Ufficio centrale e, in caso negativo, quali parti di esso respinga.

Aggiunge alcune osservazioni a quanto ebbe a dire ieri sulle riserve, per dimostrare come esse sieno utili, non solo alla conservazione della selvaggina, ma eziandio all'esercizio della caccia. Afferma che in Toscana le riserve occupano appena un ventesimo di territorio e sono una vera risorsa per tutti.

Nella discussione degli articoli si propone di presentare emendamenti.

ODESCALCHI, dell'Ufficio centrale. Non parla come membro dell'Ufficio centrale, ma per conto proprio, allo scopo di chiarire alcuni equivoci.

Comincia da un'affermazione del ministro che il progetto di legge tende ad avvicinare le due tendenze, la liberista e la riservista, e dimostra che questi due termini sono inconciliabili.

La caccia libera è un'antica tradizione della campagna romana, ed è naturale che si sia tanto sviluppata perchè ogni uomo cerca un esercizio fisico, ed il migliore è quello della caccia, accessibile a tutte le borse.

L'esperienza dimostra che la caccia ha prodotto la distruzione della selvaggina, il che è un danno per la ricchezza del paese, ed una condizione negativa alla riproduzione di essa.

Occorre dunque trovare dei temperamenti, ma bisogna, innanzi tutto, mettersi d'accordo su quello che si vuole intendere per terreno incolto, perchè, a parere dell'oratore, nessun lembo di terra può dirsi veramente incolto in Italia. Quella che si dice terra incolta non è che prato, e di questo bisognerebbe curare il miglioramento e la conservazione per lo sviluppo dell'industria degli animali.

Senza mettersi d'accordo su questi punti fondamentali del problema, l'oratore crede che non si possa procedere nella discussione con sicurezza di fare opera utile al paese ed all'agricoltura.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazia il relatore del suo discorso, che ammira anche nei punti su cui dissente, replica ai vari oratori.

Rispondendo ai senatori Pierantoni ed Odescalchi dice che è disposto ad accogliere la soppressione della tassa per la caccia alla volpe.

Al senatore Ginori osserva che il disegno di legge mira a proteggere i terreni coltivati e rileva che le condizioni dell'agricoltura toscana da lui citate, formano un caso speciale.

Non può dividere l'opinione del senatore Ginori che il Senato discutendo il disegno di legge faccia opera vana.

Se il Senato non crede di approvare il progetto, egli è pronto a ritirarlo.

Voci. No, no.

Non crede però opportuno rinunziare allo scopo di conciliare legislativamente termini che sembrano inconciliabili, ed a questo proposito cita l'esempio della legislazione sugli usi civici, la quale ha contemperato il diritto dei proprietari con quello degli utenti.

Dichiara che obbedisce alla necessità di conciliare gli apposti interessi dei cacciatori e degli agricoltori, ed è pronto, quando si verrà alla discussione degli articoli, a dar prova, finchè gli sarà possibile, di queste sue disposizioni conciliative.

Al senatore Ginori dice che i punti di dissenso coll'Ufficio centrale sono due e riguardano i periodi della proibizione della caccia e l'art. 9, per quanto riflette la tassa sulle riserve di caccia; ma spera di poter trovare la via della conciliazione per il desiderio che lo anima di vedere unificata la legislazione, perchè lo stato attuale dà luogo ad una infinità di liti.

Se il Senato crede di seguirlo in questa via ne sarà lieto, altrimenti sarebbe meglio di passare alla discussione del bilancio di agricoltura.

ODESCALCHI, dell'Ufficio centrale. Spiega il suo concetto in riguardo alla compatibilità dei due principî della bandita e della

riserva, e nota che l'esempio addotto dal ministro dimostra le tristi conseguenze della conciliazione fra termini inconciliabili.

COLONNA F., relatore. Ringrazia il ministro delle cortesi parole rivoltegli. Rileva che il ministro accetta l'art. 9 dell'Ufficio centrale, salvo qualche riserva sulla misura della tassa, abbandonando poi la questione della zona dei 30 chilometri.

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Consente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approva l'art. 1.

COLONNA F., relatore. Alla tabella *A*, annessa all'art. 2, propone la seguente modificazione, d'accordo col ministro d'agricoltura, industria e commercio: al secondo comma del n. 1, dopo la parola « rilasciato », si aggiungano le altre: « sia ai guardacaccia privati giurati ed approvati, sia alle altre guardie, ecc. ».

Propone poi che la tassa per il permesso del porto di fucile sia elevata da L. 12 a 12.60.

PRESIDENTE. Pone ai voti la modificazione proposta.

(Approvata).

COLONNA F., relatore. Alla tabella *A*, n. 2, dopo la parola « vagante » propone di aggiungere « e solo per le quaglie ».

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Accetta la modificazione.

FAINA EUGENIO. Crede migliore sistema discutere tutto l'insieme delle tasse, e non articolo per articolo.

Osserva poi che le tasse per tutte le caccie sono notevolmente aumentate, e di questo aumento non trova giustificazione sufficiente.

Si sofferma a dimostrare specialmente gravose ed ingiustificate le tasse per la caccia ai colombacci, come ai numeri 4 e 9 della tabella.

BETTONI. Si associa alle osservazioni del senatore Faina; vorrebbe poi che si alleviasse la tassa per la caccia al capanno e che si aggravasse invece quella per la caccia alla botte.

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. È dolente di non poter aderire al desiderio del senatore Faina, perchè la tabella fu concordata col ministro delle finanze e con l'Ufficio centrale.

Prega quindi il Senato di volerla approvare.

PRESIDENTE. Pone ai voti il n. 2 della tabella *A*, con le modificazioni proposte.

Dopo prova e controprova è approvato.

COLONNA F., L'Ufficio centrale propone, d'accordo con il ministro, un numero 2 *bis*: « Permesso di caccia alle allodole con la civetta e specchietto, oltre la tassa per il porto del fucile, L. 5 ».

Il n. 2 *bis* è approvato.

Senza discussione si approvano i numeri dal 3 al 7.

GINORI. Al n. 8 della tabella *A* dice che la tassa è troppo gravosa per una caccia esercitata da gente di professione, e per selvaggina di pochissimo valore sul mercato.

Propone il ritorno alla tassa esistente.

COLONNA F, relatore. L'Ufficio centrale, per questa questione, se ne rimette al ministro.

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ripete che, essendo d'accordo con i suoi colleghi per le finanze e per il tesoro, non può cambiare la cifra.

Il n. 8 è approvato.

DI SAMBUY. Si unisce alle osservazioni dei senatori Faina e Ginori, e rileva che il ministro si è opposto alla proposta di riduzione anche perchè è assente il ministro delle finanze col quale furono concertate le misure della tassa.

Crede che ciò vincoli la libertà del Senato, ed in certo modo non risponda alla sua dignità.

RAVA, ministro di agricoltura industria e commercio. Se vi fossero state proposte di emendamenti, non si sarebbe opposto alla ro presa in considerazione, poichè il Senato può introdurre nelle ggi tutti gli emendamenti che crede utili.

Non crede che pel fatto di non essere presente il ministro delle finanze venga menomata l'autorità del Senato.

COLONNA F., relatore. Ripete che l'ufficio centrale è d'accordo nel deplorare che con questo progetto di legge non si sia avuto il coraggio di abolire tutte le caccie con le reti, come stabilisce la Convenzione internazionale del 1902, da lui ricordata.

L'aumento della tassa è uno dei mezzi per riuscire ad abolire queste caccie: si tratta di tasse proibitive vere e proprie: questa la ragione che ha indotto l'Ufficio centrale ad accettarle.

FAINA EUGENIO. Non ha inteso difendere la caccia con la rete, ma ha sollevato soltanto una questione d'indole tecnica.

Rileva che con la tabella *A* s'impongono lievi tasse per la caccia degli uccelli utili all'agricoltura, e si grava la mano su quella di uccelli, che, se non sono nocivi, non recano alcuna utilità ai terreni coltivati.

Propone di rimandare l'esame della tabella *A* all'Ufficio centrale ed al ministro e di procedere intanto nella discussione degli articoli.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ha alcuna difficoltà che si faccia una revisione della tabella *A*.

PRESIDENTE. Osserva che i primi otto numeri della tabella sono già stati approvati; il rinvio riguarderebbe solo i numeri dal 9 al 18.

COLONNA F., relatore. Fa notare che i rimanenti numeri non hanno grande importanza; ritiene inutile pertanto il rinvio.

FAINA EUGENIO. Capisce che il Senato non possa di sua iniziativa modificare articoli già votati; ma non vede difficoltà di ritornare su tutta la tabella, quando ciò sia consentito dal Governo.

GINORI. Divide l'opinione dell'on. Faina perchè se si alterano le cifre per i rimanenti articoli della tabella, per sentimento di equità e per la proporzione della tassazione, bisognerebbe tornare anche su quelli approvati. In questo senso fa formale proposta.

COLONNA F., relatore. Consente nella proposta.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dei senatori Faina e Ginori.

(Approvata).

VITELLESCHI. Sottopone alla considerazione del ministro e dell'Ufficio centrale l'opportunità di semplificare la tabella *A*, per renderne più facile l'applicazione.

COLONNA F., relatore. Osserva che l'elenco dei varî modi di caccia non è una novità; la novità sta solo nell'averlo riportato nella legge sulla caccia, mentre è in quella delle concessioni governative. La differenza della tassazione dipende dal criterio che la caccia sia più o meno dannosa, o più o meno redditizia. Del resto l'Ufficio centrale è pronto a ritornare sulla tabella ed a sentire il ministro delle finanze in proposito.

L'art. 2 è sospeso; si sospende anche la votazione della tabella *A*.

Senza discussione si approva l'art. 3, avendo il senatore Bettoni ritirato l'emendamento proposto a quest'articolo.

COLONNA F., relatore. Alla lettera *g*) dell'art. 4 propone la soppressione delle parole « sino a nuove disposizioni ». Alla lettera *i*) propone una nuova dizione così concepita: di tendere reti verticali « in qualunque luogo e tempo ». Alla lettera *m*) dopo « lacci » ed « archetti » propone l'aggiunta « e fucili a scrocco ».

GINORI. Vorrebbe inibita qualunque caccia a notte fatta, e quindi che il comma *c*) non contenesse l'eccezione pei palmipedi.

COLONNA F., relatore. Anche l'Ufficio centrale è d'accordo con l'on. Ginori; il comma *c*) dovrebbe finire alla parola « notte ».

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consente.

PRESIDENTE. Avverte che al comma *g*) sarebbe bene dire: di cacciare allo stambecco e al gallo cedrone.

COLONNA F., relatore. Consente.

D'ANTONA. Plaude alla modificazione apportata alla lettera *i*).

COLONNA F., relatore. Alla lettera *a*) dopo le parole « troppo numerosi » avverte che è incorso un errore, essendo state nella stampa omesse le parole « recassero danno all'agricoltura ». Nell'ultimo comma, invece di « art. 17 », bisogna dire « art. 16 ».

CASANA. Propone che in fine della lettera *a*) si aggiungano le parole: « ove i passeri, gli storni e le rondini recassero guasti ai fabbricati, questo consenso potrà essere dato dal sindaco ».

COLONNA F., relatore. Consente.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 4 con i vari emendamenti proposti ed accettati dal ministro e dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

D'ANTONA. All'art. 5 osserva che il limite di un chilometro dal mare per la caccia alle quaglie è proibitivo per alcune regioni d'Italia.

Propone quindi che nel quarto comma dell'articolo, invece di dire « a distanza di un chilometro dal mare » si dica « in luoghi vicini al mare, puchè in terreni saldi ».

FIGOLI. Crede che il prolungare la caccia per i cinghiali, cervi, caprioli e daini fino al 31 marzo sia troppo: ricorda ciò che hanno deliberato i Consigli provinciali di Alessandria e Genova. Vorrebbe poi che la caccia agli uccelli migratori dal 15 agosto al 31 marzo fosse solo permessa col fucile.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Rinnova la preghiera di ridurre i periodi di caccia, che sono troppo abbondanti, come hanno assicurato persone assai competenti.

BARRACCO R. Osserva all'Ufficio centrale che nell'elenco degli animali fatto in questo articolo mancano il cervo ed il camoscio; osserva inoltre che per il camoscio occorrerebbero disposizioni speciali.

GINORI. Rileva che per gli animali che vivono nelle alte regioni montane bisogna limitare la caccia al tempo della caduta delle prime nevi.

Nota poi che nell'articolo non è fatta menzione del muflone.

BETTONI. Propone di aggiungere al primo capoverso dell'articolo la parola « camoscio », e al capoverso ultimo le parole: « storni e passari ».

COLONNA F., relatore. L'Ufficio centrale non ha difficoltà a limitare al 31 dicembre i termini per la caccia agli uccelli stanziari; e al 15 marzo i termini per quella agli uccelli migratori. Non può accettare l'emendamento proposto dal senatore D'Antona, perchè la quaglia merita una difesa la quale deve esser fatta nel mezzo, nel tempo, e nel luogo.

Consente nell'aggiunta proposta dai senatori Barracco e Bettoni per la caccia al camoscio.

GINORI. Pròpone che la caccia al camoscio sia limitata alla fine di ottobre.

COLONNA F., relatore. Là dove si parla che la caccia ai quadrupedi è permessa, propone si aggiunga: dal 1° settembre al 31 ottobre ai camosci.

FIGOLI. Aggiunge nuove osservazioni sulla caccia alle reti che vorrebbe per certi volatili abolita.

DI SAMBUY. Propone che l'approvazione di quest'articolo sia rinviata a domani, per evitare che esso sia votato senza sufficiente esame.

CARTA-MAMELI. Si associa alla proposta del senatore Di Sambuy.

Osserva che il muflone è sparito in tutta Europa, ed in Sardegna scarseggia tanto, che si è ridotto ad abitare una sola montagna.

Raccomanda quindi all'Ufficio centrale di usare ogni cautela per salvare questa rara specie di selvaggina.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consente che l'art. 5 sia votato domani.

Al senatore Carta-Mameli ricorda che dei mufloni ha parlato nella sua relazione; egli crede che sarebbe forse bene proibirne assolutamente la caccia in tutte le stagioni dell'anno, trattandosi di una specie che non ha altri esemplari se non nel suolo italiano.

VITELLESCHI. Rileva che la proibizione della caccia con gli uccelli acciecati porterebbe la perdita di un ingente valore rappresentato da quelli che in grande quantità sono ora in uso.

Propone perciò che l'esecuzione di questo articolo, nella parte relativa agli uccelli acciecati, sia prorogata di due anni.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio e COLONNA FABRIZIO, relatore. Consentono nella proposta del senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Rinvia a domani la votazione dell'art. 5 e il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 18.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì, 16 maggio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.10.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Battaglieri e Larizza.

(Sono conceduti).

Comunica i ringraziamenti della famiglia Barsanti per le onoranze rese al compianto senatore Barsanti.

Interrogazioni.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Cavagnari che interroga per conoscere « se e quali provvedimenti intenda prendere di fronte alla crisi che colpisce gli spedali civili di Roma ».

La questione sollevata dall'onorevole Cavagnari colla sua interrogazione è gravissima e merita tutta l'attenzione del Ministero, tanto più che oltre a quelli della beneficenza tocca anche i diritti del Governo.

Essa non potrebbe neppure essere svolta in tempo di interrogazione. Il Governo sta esaminando la questione stessa e stia sicuro l'onorevole Cavagnari che sarà studiata con molta cura ed a ragion veduta si prenderanno quei provvedimenti che rispondano allo stato delle cose ed alle esigenze di una retta amministrazione.

CAVAGNARI prende atto di questa dichiarazione; e intanto sollecita il Governo a provvedere definitivamente per i rimborsi delle spese di spedalità per soccorsi ad individui appartenenti ad altri Comuni; ciò che fu causa precipua del disagio in cui si trovano molti ospedali, tra i quali quelli di Roma.

DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde ai deputati Cabrini, Rigola, Giusto Calvi, Zerboglio, Bissolati, Chiesa e Costa, i quali interrogano per sapere « quando intenda presentare alla Camera un disegno di legge sulle Casse di maternità e quelle altre proposte, studiate e formulate già da 12 mesi dal Consiglio superiore del lavoro per rendere finalmente applicabile la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

I disegni di legge saranno, prima che termini il mese, presentati al Parlamento.

CABRINI attenderà che questa volta la promessa sia mantenuta.

DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, assicura che sarà mantenuta.

Risponde poi ai deputati Gavazzi e Rubini, i quali interrogan per sapere « se egli non creda, per ragioni di equità, necessaria una sospensione per quest'anno dall'applicazione dei divieti contenuti negli articoli 31 (I) e 31 (VI) del R. decreto 8 maggio 1904, n. 176 ».

Non avrebbe difficoltà di sottoporre nuovamente la questione ai corpi consultivi, quando gli interessati fossero disposti a limitare le loro domande, non potendosi revocare *sic et simpliciter* un decreto di recente emanazione.

RUBINI osserva che le condizioni richieste ora renderebbero vana la concessione che viene richiesta dai poveri pescatori del lago di Como, di essere pareggiati ai loro compagni degli altri laghi italiani. Esorta quindi il Governo di far riesaminare la questione puramente e semplicemente (Bene).

DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, fa notare che il decreto 8 maggio 1904 ottenne l'approvazione non solo dei corpi tecnici competenti, ma anche del Consiglio provinciale di Como e della maggioranza dei comuni di quella provincia.

RUBINI non ha mai pensato che il Governo abbia agito senza le opportune cautele.

MARSENGO-BASTIA, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde a due interrogazioni dei deputati Giusto Calvi e Cabrini « sulle ragioni per le quali fu vietata una pubblica conferenza che nel decorso aprile si doveva tenere in Sartirana (provincia di Pavia) ».

La conferenza fu vietata perchè non ne era stato indicato l'oggetto, com'è prescritto dalla legge, e per ragioni d'ordine pubblico, perchè in quei giorni c'era lo sciopero ferroviario.

CABRINI non può ammettere l'addotta giustificazione perchè consimile domanda in termini corretti fu presentata al sindaco di Sartirana quando lo sciopero dei ferrovieri era cessato. Il rifiuto dipende da ragioni esclusivamente personali di quel sindaco.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, osserva che l'interrogazione si limitava al divieto dell'aprile.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde al deputato Clemente Maraini, che interroga « per sapere se intenda prorogare il termine del 30 giugno 1905, stabilito dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, autorizzante la Cassa depositi e prestiti a concedere ai Comuni mutui di favore per opere di pubblica igiene »

Si stanno prendendo accordi tra i ministri interessati per prorogare quel termine.

MARAINI CLEMENTE chiede che, in base all'ultimo censimento, venga riconosciuto l'aumentato numero degli abitanti.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo è appunto l'argomento degli accordi.

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde al deputato Cabrini, che interroga « per sapere quando intenda convocare il Consiglio di emigrazione ».

Il Consiglio d'emigrazione è convocato per il 25 corrente. Spiega quindi le ragioni per le quali non si potè convocarlo prima.

CABRINI prende atto.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato De Seta, che interroga « per sapere a che punto si trovano gli studi per la sistemazione del palazzo del Parlamento ».

In seguito alla legge 30 giugno 1904 il Ministero diede disposizioni per lo sviluppo e l'attuazione del progetto Basile. Furono anzitutto disposte le costruzioni provvisorie per gli uffici della Camera; furono quindi aperti cinque pozzi d'assaggio per le fondazioni e successivamente iniziati gli studi e le pratiche per le espropriazioni, per le quali, se fallissero le avviate trattative amichevoli si provvederà prontamente a norma di legge. Si spera quindi che al riprendersi dei lavori parlamentari potranno essere compiute quelle demolizioni e quei lavori che non si potrebbero senza perturbazioni eseguire mentre la Camera tiene le sue tornate.

DE SETA chiede se non convenga studiare se la spesa non andrà molto oltre la prevista, nel qual caso forse si sarebbe in tempo di prendere una diversa risoluzione.

Discussione del bilancio della pubblica istruzione.

SANARELLI, mentre si compiace che la legge Casati abbia fortunatamente subito finora poche modificazioni, deplora che l'opera regolamentare dei ministri non abbia prodotto altro risultato che di creare ed alimentare camarille perniciose al progresso degli studi. (Approvazioni).

Non ostante gli aumenti introdotti successivamente nel bilancio, non si ottenne un corrispondente miglioramento nei servizi della pubblica istruzione, anche perchè quegli aumenti, già esigui nella loro somma complessiva, furono troppo frammentariamente distribuiti.

Non si può infatti pretendere un utile risultato dalla scuola elementare alla quale si dedicano solamente quindici milioni, senza tener conto dei risultati dell'esperienza la quale dimostra (e basta aver presente l'esempio del Giappone) quanta efficacia abbia l'opera del maestro nell'educazione e nel conseguente progresso civile d'un paese.

Lamenta a questo proposito che i già scarsi benefici della legge votata l'anno scorso a favore dei maestri, siano resi minori dalla gretta interpretazione che i comuni dànno a quella legge; e invita il Ministero a togliere una buona volta di mezzo i molteplici ostacoli che impediscono l'applicazione della legge sull'istruzione obbligatoria.

Primissimi fra questi ostacoli sono la miseria degli alunni ai quali bisognerebbe dare il necessario per il vitto e per il vestiario; la scarsa coltura dei maestri; i loro stipendi derisorî. Ma questi ostacoli e altri non sarà possibile eliminare se non si abbia il coraggio di avocare definitivamente allo Stato la scuola elementare; e di modificarne l'ordinamento in guisa che meglio risponda, specie nelle campagne, alle pratiche necessità della vita.

Censura altresì l'ordinamento delle scuole secondarie troppo numerose, necessariamente manchevoli pel valore degli insegnanti, con programmi inutilmente farraginosi, e che arrivano per lo più al solo risultato di fabbricare degli spostati. Onde bisogna pensare non a riforme di regolamenti, ma a ringiovanire e mutare tutto l'indirizzo dell'insegnamento.

La scuola classica rappresenta oggi un mondo scomparso (Commenti) e non risponde più al concetto della vita attuale. (Interruzioni).

Bisogna farla scomparire, e sostituirvi una scuola che sia davvero moderna negli studi, nei mezzi, nelle finalità (Approvazioni — Commenti) ed essere una civile maniera di preparazione alle battaglie dell'esistenza (Bene).

Venendo a parlare dell'istruzione superiore, dice che essa è regolata da una esotica congerie di disposizioni spesso in contrasto fra loro e con la legge fondamentale; onde un enorme confusionismo che si ripercuote con effetti funesti sull'andamento delle Università.

Raccomanda che si abroghi il regolamento generale universitario; aggiungendo che nè il Consiglio superiore, nè molto meno le camarille accademiche delle varie Facoltà (Bravo) hanno o possono avere il diritto di modificare le disposizioni organiche della legge Casati, la cui applicazione deve appartenere esclusivamente al ministro responsabile.

Accenna alla Scuola diplomatico-coloniale che appunto fu uccisa dalle camarille settarie delle Facoltà universitarie, sempre, s'intende, con tutta l'apparenza della legalità (Benissimo), e dichiara che la soppressione di quella Scuola rappresensa un esempio tipico del cannibalismo accademico che impera nei nostri atenei (Vive approvazioni).

Invita perciò il ministro a modificare la legge 12 giugno 1904 in guisa che, oltre alle nomine, il ministro responsabile possa, anche nei trasferimenti dei professori, liberarsi dalla tirannia delle Facoltà dove imperano soprattutto la gelosia professionale e l'intrigo.

Raccomanda altresì che per la formazione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica si ritorni puramente e semplicemente alla legge Casati, e che si trovi modo di favorire, con migliori condizioni economiche, l'intensificazione delle attività scientifiche dei

professori ordinari, togliendo di mezzo lo scandalo di moltiplicare ad essi gli stipendi suppletori degli incarichi e le propine dei corpi liberi.

Conclude augurando al ministro di riuscire a restaurare il prestigio della scienza e della cultura nazionale (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

GIOVAGNOLI riferendosi ad una osservazione del relatore, segnala la opportunità di dare un migliore ordinamento al personale degli ispettori scolastici, aumentandone il numero e migliorandone anche la qualità.

Circa l'insegnamento superiore crede che una seria, radicale riforma dovrebbe anche risolvere la questione del numero delle Università, che attualmente appare soverchio ed è una delle non ultime cause dello stato disagiato dei nostri studî universitarî.

La riduzione del numero delle Università permetterebbe di rinvigorire quelle poche che possono efficacemente contribuire allo sviluppo della scienza: le Università minori, trasformate in utili istituti speciali e professionali, cesserebbero di essere vivai di spostati e di domandare ogni anno nuovi carichi al bilancio.

È d'avviso che gli inconvenienti che si lamentano nell'insegnamento universitario per i conflitti fra insegnanti ufficiali e liberi docenti e per l'affastellamento delle materie, potrebbero cessare per effetto dell'autonomia universitaria. Rileva poi come una delle cause della poca efficacia dell'insegnamento universitario sia la troppo minuta specializzazione dovuta ad interessi particolari, la quale fa perdere di vista il complesso armonico della scienza.

Vorrebbe che l'insegnamento tendesse a ravvivare nei giovani il sentimento dei doveri sociali e degli obblighi di solidarietà patria, infrenando quell'esagerato individualismo che ora riesce pernicioso alla compagine sociale. E cita a questo proposito alcuni esempi di solidarietà sociale dati da illustri romani antichi.

Rileva poi la grande importanza che hanno per il nostro paese, sotto il punto di vista non solo intellettuale, ma anche economico, gli scavi delle antichità, che su di noi attraggono l'interesse di tutto il mondo.

Accenna a questo proposito gli ultimi scavi nel Foro, che hanno schiuso nuovi orizzonti all'archeologia ed hanno confermato la verità degli antichi periodi della nostra storia, che dagli ipercritici tedeschi era stata dichiarata favola. (Bene — Bravo).

Segnala, quindi, la convenienza di continuare gli scavi del Foro, specialmente per rimettere in onore la Curia, sulla quale trovasi ancora la chiesa di Sant'Adriano, edifizio di nessun valore artistico e confida che il ministro troverà nel suo bilancio i mezzi per realizzare il nobilissimo programma di restituire alla luce tutti i gloriosi monumenti di Roma. (Bene — Bravo).

Passando all'istruzione secondaria, invoca dal Parlamento la sollecita approvazione del disegno di legge che deve provvedere a dare norme stabili e giuridiche allo stato degli insegnanti secondarî.

Circa lo spirito degli studi classici e l'indirizzo più pratico che da molti si invoca, cita l'opinione dell'illustre matematico Cremona, il quale affermava che i suoi migliori allievi della scuola degli ingegneri erano quelli che provenivano dalle scuole classiche. (Bene).

Afferma che a formare la generazione che ottenne la redenzione della patria efficacemente concorsero gli studi classici, attentando ai quali si attenta alla coltura della nazione. (Bene — Bravo).

Lamenta che in Roma non sorga ancora un monumento a Dante, e fa voti che si determini nel paese un'agitazione, che abbia per effetto di riparare a questa vergogna e di indurre il ministro a dare un doveroso contributo.

Segnala pure la deficienza di coltura letteraria nei giovani licenziati dalle scuole e dagli istituti tecnici, e spera che col miglioramento del personale si elevi anche il livello di quelle scuole.

Raccomanda anche al ministro di rivolgere tutte le sue cure al miglioramento delle scuole normali, semenzaio degli educatori delle giovani generazioni.

Presenta un ordine del giorno per invitare il ministro a presentare entro il corrente mese il disegno di legge sugli insegnanti medî.

Conclude augurandosi che l'opera della scuola nazionale valga a dare all'Italia cittadini educati alla disciplina del dovere, agguerriti alle battaglie della vita (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

CIMATI, osserva che, non ostante le recenti leggi, i maestri comunali si trovano per la massima parte in una condizione economica inadeguata all'altezza ed alla difficoltà del loro ufficio. Ritiene necessario elevare il minimo degli stipendi a milleduecento lire, provvedendo ai mezzi finanziari con una apposita tassa scolastica, sull'esempio di altri paesi.

Accenna pure alla neccessità di riformare il Consiglio provinciale scolastico. Il provveditore, che dovrebbe essere il rappresentante diretto del ministro, ora non è più che il rappresentante del prefetto.

Conclude affermando la necessità di far risorgere la cultura nazionale, l'istruzione, l'educazione: i soli mezzi che rendono i popoli potenti e rispettati (Vive approvazioni — Congratulazioni).

BARNABEI osserva come per gli studi e le scoperte fatte si dimostri lo svolgersi della civiltà per mezzo delle industrie. E ciò dice a proposito del discorso fatto dal ministro a Firenze, in occasione della inaugurazione dei restauri al palazzo dell'Arte della Lana, e delle ultime scoperte fatte a Taranto di preziosi vetri e smalti antichi.

Venendo a parlare più particolarmente degli oggetti d'arte, lamenta che si sia giunti alla scadenza della legge senza una deliberazione definitiva; e che non si sia fatto l'elenco degli oggetti di arte di pregio eccezionale, come era prescritto; accenna alle conseguenze deplorevoli di ciò, dimostrando i danni anche di una proroga.

Esclude che la maggiore difficoltà a risolvere le questioni d'arte sia quella del denaro. La protezione della proprietà artistica nazionale deve esser fatta per via di buone leggi: lo dimostra con esempi recenti di acquisti di arte. Passare di proroga in proroga per disposizioni legislative fatte a termine non è decoroso per un grande Stato.

Insiste sulla necessità di un riordinamento generale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti; e si augura che il ministro possa sollecitamente risolvere questo problema, che giudica essenziale per la tutela degli interessi artistici e storici della nazione. Ripete che, anche senza eccessivo aumento di spesa un buon ordinamento amministrativo, basta per migliorare grandemente questo ramo importante dei pubblici servizi (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE, propone che d'ora innanzi le sedute della Camera continuino fino alle sette e mezza, e che gli oratori debbano prendere a parlare fino alle sette, che si tengano settimanalmente tre sedute antimeridiane, e che tutte le sedute siano destinate ai bilanci, facendo eccezione soltanto per le leggi assolutamente urgenti.

(Queste proposte sono approvate).

PRESIDENTE invita anche i deputati, che hanno presentato proposte di legge, e che non intendano darvi effettivamente seguito, di volerlo far conoscere alla Presidenza per non complicare di soverchio i lavori della Camera.

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze per sapere se intendano accordare abbuoni ai proprietari della costiera amalfitana in seguito alla gravissima crisi agrumaria, che li ha colpiti per la distruzione quasi completa dell'unico prodotto di quelle contrade.

« Marghieri ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se può rassicurare le popolazioni interessate perchè presto terminino gli studi e si ordini l'appalto per il nuovo ponte inter provinciale Caserta-Benevento.

« Gaetani di Laurenzana ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere quando intenda presentare i progetto sullo stato economico degli insegnanti secondari.

« Romussi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici in ordine all'interruzione della linea Alessandria-Cavallermaggiore nei pressi della stazione di Castigliole d'Asti e sui provvedimenti necessari a ristabilire, prontamente e senza pericoli, le comunicazioni.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto interroga i ministri della marina e degli esteri *per conoscere*, se sia vero che, contro le tassative prescrizioni di legge, piroscafi di bandiera straniera abbian trasportato emigrati italiani senza il R. commissario.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul perchè si ritarda l'appalto del secondo tronco Valle Paterno-Castello d'Alife, della strada interprovinciale Caserta-Benevento.

« Gaetani di Laurenzana ».

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sul disastro avvenuto per la rottura dei nuov argini del fiume Guà presso Cologna Veneta, e sui provvedimenti presi e da prendersi per limitare i danni arrecati dalla inondazione.

« Poggi ».

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare nella stazione di Parma e per quanto riguarda la Rete Mediterranea il regolare servizio dei viaggiatori, specialmente per il treno direttissimo Parma, Sarzana-Roma.

« Cardani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il presidente del Consiglio per sapere se essi ritengano opportuno di riesaminare la questione dell'aula del Parlamento.

« Guerci ».

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli esteri se sia vero, come viene ripetuto dai dispacci *Stefani*, che il ministro austriaco per l'istruzione abbia affermato il fatto che Trieste non è situata in territorio esclusivamente italiano.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro degli esteri se, come non dubita per la forza delle comuni memorie, egli intenda di appoggiare i reclami della Rumenia, contro la condotta del Governo turco.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto interroga i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per sapere se intendano di rettificare l'interpretazione inesatta che le autorità del circondario di Gallipoli hanno dato alla legge e al regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli, considerando come *manifatture* i magazzini di Tricase, nei quali si spiana, si cerne e s'imballa il tabacco destinato all'esportazione.

« Codacci-Pisanelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti presi davanti all'ingrossare del Po che ha inondato grande estensione di territorio in provincia di Pavia e rotto argini, arrecando gravissimi disastri.

« Romussi ».

« La Camera afferma la necessità di una legge che assicuri agli operai, ai commessi e agli impiegati d'ambo i sessi il riposo possibilmente domenicale o, in ogni caso, di una giornata per settimana.

« Cabrini, Marinuzzi, L. Luzzatti, Alessio, Cornaggia, Falconi G., Crespi, Ferraris M., Suardi, Cameroni, Cimati, Gavazzi, Credaro, Borghese, Bissolati, Sacchi, Carugati, A. Costa, Rigola, Rondani, Fracassi, Loero, Socci ».

La seduta termina alle ore 18.35.

DIARIO ESTERO

Sebbene tutte le notizie che giungono da Pietroburgo dicano che in quei circoli ufficiali si ritiene chiuso l'incidente franco-giapponese per la violazione della neutralità, pure i telegrammi da Tokio sono ben lontani dal confermare tale chiusura. Anzi, un nuovo fatto è venuto ad accrescere l'irritazione del Giappone, essendosi conosciuto che le autorità francesi di Saigon hanno permesso lo stabilimento di apparati di radiotelegrafia, mercè i quali l'ammiraglio Rodjestwenski può comunicare con Pietroburgo. Questo fatto, che a Tokio si ritiene nuova violazione della neutralità, unito all'altro accertato che la flotta russa, o almeno gran parte di essa, il giorno 12 era ancora a Honk-Hoe, fa dire al corrispondente del *Times* « che l'indignazione giapponese, calmatasi alquanto dopo le dichiarazioni del governo francese, riprende più che mai ».

Da Hong-Kong si telegrafa poi al *Morning Leader:*

« Si dice che la flotta del Baltico sia arrivata nell'isola di San Giovanni, possedimento francese nell'arcipelago cinese a 90 miglia dalla costa del continente e al sud-ovest di Hong-Kong. La distanza fra Honk-hoe e San Giovanni è di 700 miglia.

« La questione della neutralità non sarà forse risollevata, perchè San Giovanni ha porti di nessun valore e, avvicinandosi l'epoca dei cicloni pericolosi, Rojestwenski sarà obbligato a dirigersi al nord.

« Siccome San Giovanni si trova all'ovest di Formosa, l'essersi Rodjestwenski fermato in quel punto indica ch'egli passerà presto lo stretto di Formosa, invece che procedere verso il Pacifico, varcando prima lo stretto di Basci (tra Formosa e le Filippine), per poi traversare quello di La Perouse onde recarsi a Vladivostok ».

* * *

Intanto cominciano a farsi strada nuove voci pacifiche. Ai giornali francesi si telegrafa da Washington, 14: « Sulla futura pace, si assicura che il Giappone ha preso una decisione definitiva sopra due punti:

1° Nessun negoziato nè accenno di essa prima che Togo abbia regolato i suoi conti con Rodjestwenski — 2° Che nel momento opportuno, quando sarà arrivato, il Giappone tratterà direttamente con la Russia. Se però la Russia desiderasse allora che il Presidente Roosevelt agisse quale intermediario, il Giappone accoglierebbe con gioia tutto ciò che il Presidente crederà di comunicargli ».

* * *

A Berna si è riunita una conferenza internazionale per la protezione degli operai. Essa, nella sua tornata di ieri, ha posto le basi di una Convenzione internazionale per la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

L'art. 1° della Convenzione stabilisce che, a datare dal 1° gennaio 1911, sarà proibito di fabbricare, introdurre o mettere in vendita fiammiferi contenenti fosfero bianco.

L'art. 2° stipula che gli atti di ratifica della Convenzione dovranno essere presentati non più tardi del 31 decembre 1907.

L'art. 3° stabilisce che il Governo del Giappone sarà invitato a dare la sua adesione alla Convenzione stessa prima del 31 decembre 1907.

L'art. 4° sancisce che l'entrata in vigore della Convenzione resta subordinata all'accettazione di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza e del Giappone.

Il protocollo relativo a tale convocazione fu firmato ieri sera, ed oggi la conferenza porrà termine ai suoi lavori.

***

Decisamente il Governo russo si pone sulla via delle riforme. Un dispaccio odierno da Pietroburgo, con la qualifica di *ufficiale*, dice:

« Il Comitato dei ministri ha deliberato ieri su varî particolari della questione israelita e soprattutto circa il diritto di soggiorno degli operai israeliti.

« I ministri decisero di permettere a tutti gli artigiani israeliti di soggiornare ovunque. Finora potevano avere questo permesso soltanto quegli operai israeliti che possedevano certificati delle corporazioni delle arti.

« Venne inoltre deliberato di aggiornare la discussione della questione degli israeliti in tutta la sua estensione a quando saranno convocati i delegati del popolo ».

Altro dispaccio, anche odierno, dice che un *ukase* imperiale modifica le ordinanze restrittive vigenti riguardo a nove Governi dell'ovest; concede ai polacchi diritti prima loro negati circa l'affitto o l'acquisto di proprietà fondiarie, e permette l'insegnamento delle lingue polacca e lituana in quelle scuole primarie e secondarie ove la maggioranza degli allievi è polacca o lituana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, stamane, si sono recate a Corneto Tarquinia a visitarvi quel museo etrusco e altri monumenti della città.

Le LL. MM., col seguito, in tre automobili, hanno transitato per la città di Civitavecchia salutate dalla popolazione con entusiastici applausi.

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla marchesa Calabrini, ha visitato ieri mattina il dispensario medico « Augusta Balzani » in via Galilei, la pia istituzione che provvede alla cura medica e chirurgica, alle medicine e al mantenimento di oltre 350 bambini poveri.

Nella visita pietosa l'Augusta Signora venne accompagnata dalle patronesse e dal dott. Garino, direttore del dispensario.

S. M. s'interessò con premura affettuosa della sorte dei piccoli infermi, compiacendosi vivamente colle signore patronesse e col personale sanitario per l'ordinamento della benefica istituzione.

S. M. la Regina Margherita è arrivata a Stuttgard, domenica notte. Lunedì ha ricevuto all'*Hôtel* la visita delle LL. MM. il Re e la Regina del Würtemberg. Poco dopo S. M. restituì la visita.

Ieri mattina l'Augusta Signora è partita per Wiesbaden, in automobile. Alle 9.45 pom. S. M. giunse a Francoforte sul Meno, ove discese all'*Hôtel Fürstenhof.*

S. A. R. il Duca di Genova, ieri mattina, in automobile, si è recato da Genova a colazione alla villa Pignone, a Multedo.

S. A. R. la Duchessa di Genova tenne nel pomeriggio circolo all'*Albergo Eden.*

Cortesie italo-francesi. — S. E. il ministro della marina italiana, on. Mirabello, ha diretto al ministro della marina francese, Thomson, il seguente dispaccio:

« Ho l'onore di esprimere a V. E. i miei ringraziamenti pel nobile e valoroso aiuto prestato dai comandanti della nave *La Hire* e della contropediniera *Arc* al canotto automobile *Fiat* ed al suo equipaggio. Vi prego di manifestare ai comandanti l'espressione della mia gratitudine. Si deve alla loro abilità se non vi furono vittime.

« Sono lieto di avere l'occasione di esprimere la mia ammirazione per la valorosa opera della marina francese.

« Vi prego di accettare l'espressione del mio più grande rispetto ».

Il ministro Thomson ha così risposto:

« Sono profondamente commosso per i sentimenti che V. E. mi esprime per gli ufficiali e gli equipaggi delle controtorpediniere che scortarono il *Fiat* e per la marina francese in generale. Mi affretto a trasmettere alla squadra i vostri ringraziamenti.

« Mi rendo interprete dei sentimenti universali, attestandovi tutta la mia ammirazione pel successo riportato dal *Fiat*.

« Vi prego di accettare l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

La commemorazione di Cervantes. — Una degna e riuscita commemorazione fu quella ieri tenuta nella grande aula del Collegio romano, per iniziativa della benemerita Società *Dante Alighieri* e dei rappresentanti diplomatici presso S. M. il Re d'Italia dei paesi ove vive la lingua spagnuola.

Onorava di sua presenza l'intellettuale riunione S. M. il Re. Eranvi pure S. E. il presidente del Consiglio, le LL. EE. i sottosegretari Rossi e Fusinato, il prefetto Colmayer, il pro-sindaco comm. Craciani-Alibrandi, il personale dell'ambasciata di Spagna e della Legazione dell'Argentina, dell'Uruguay, Messico, Chili, l'ambasciatore degli Stati Uniti ed altri del Corpo diplomatico, una accolta di elegantissime signore, fra cui molte appartenenti alla colonia straniera e numerosissimi invitati.

Presiedeva la riunione il senatore Tommasini, che dopo aver porto un saluto e un ringraziamento a Sua Maestà il Re e a tutti gli altri intervenuti diede la parola al prof. Galanti, vicepresidente del Comitato romano della *Dante Alighieri*, il quale spiegò il significato dell'odierna commemorazione, ponendo in rilievo i vincoli che uniscono i popoli latini ed il valore che la cerimonia acquistava con l'Augusta presenza del Sovrano.

Dopo il lungo applauso che accolse le parole del prof. Galanti, il prof. Bacci lesse un erudito, elegante lavoro di storia, di critica e d'analisi sulle opere e sulla vita di Cervantes, intrattenendo per oltre un'ora l'uditorio in un intellettuale diletto.

Il prof. Bacci fu calorosamente applaudito e fu onorato dalle congratulazione del Sovrano.

Quindi il senatore Tommasini ricordò opportunamente l'inaugurazione del monumento a Victor Hugo, e per ultimo l'incaricato d'affari dell'Ambasciata di Spagna, signor Soler, rivolse vive parole di ringraziamento a S. M. il Re, alla *Dante Alighieri* ed al conferenziere.

Sua Maestà, alle 17.30, lasciava l'aula del Collegio Romano esprimendo la sua soddisfazione e stringendo la mano agli oratori.

Esposizione di Belle Arti. — Ieri il conte di San Martino, con l'intervento di parecchie individualità dell'arte, ha inaugurato, al palazzzo dell'Esposizione artistica in via Nazionale, la sala « Toma » tardo, ma doveroso omaggio ad uno dei più forti campioni della scuola napoletana.

Del Toma sono stati, come sempre, ammiratissimi i due quadretti - uno dei quali di proprietà dello Stato - rappresentanti *Luisa Sanfelice in carcere*, non che quelle geniali composizioni che sono: *La ruota dell'Annunziata*, *La comunione alla moribonda*, *Le educande*, *Pioggia di cenere*.

Il pubblico numeroso, composto in maggioranza di signore e signorine, che gremiva la sala, sostò lungamente davanti ai quadri non terminati per la immatura morte del valente artista che fu uno dei più perseguitati dalla sorte, come dalla polizia borbonica.

Il Congresso delle provincie a Napoli. — Nella seduta antimeridiana di ieri, presieduta dall'on. Girardi, parlarono il rappresentante della Basilicata, avv. Puca, quello di Como, Deherra, ed in seguito quelli di Pavia, Lecce e Mantova.

Comunicando la relazione della provincia di Torino, il presidente la tratteggiò largamente, ricordando che su ciascun comma si svolgeranno i voti delle varie provincie che si associarono, e lesse il voto della relazione stessa.

Dopo una vivace discussione sulla chiusura, che venne respinta, parlò il rappresentante di Palermo, in merito alla legge 1898, la quale stabilisce dovere certe spese speciali sostenersi dallo Stato, e quello di Firenze per proporre un voto affinchè il Governo gradualmente in dieci anni tolga quelle tali spese di cui trattasi nella relazione, giacchè è impossibile che il Governo possa assegnare 65 milioni sul bilancio di una volta. Il comm. Giordano e il comm. Gargiulo si associarono a questa proposta.

Alcuni ordini del giorno condussero la discussione sullo sgravio parziale in 10 anni; sulla legge relativa da presentarsi dal Parlamento; sulla radiazione di alcune spese, ecc.

La seduta pomeridiana fu quasi per intero occupata dall'efficace discorso del Maggi di Roma sul tributo provinciale autonomo e sull'abolizione delle sovraimposte attuali.

Congresso veterinario nazionale. — Nei giorni 18, 19 e 20 p. v. settembre avrà luogo in Roma un Congresso veterinario nazionale.

Le Associazioni veterinarie che partecipano al Congresso funzioneranno da Comitati regionali, ed i presidenti di esse sono membri di diritto del Comitato ordinatore.

Ogni Comitato regionale, ogni aderente al Congresso, può inviare quesiti e proposte in maniera che giungano al Comitato non più tardi del 30 giugno p. v.

Per lettere, adesioni, inscrizioni al Congresso rivolgersi al dott. Canezza del Comitato promotore, presso il Comizio agrario, via San Stefano del Cacco, 26 Roma.

Il congresso nazionale dei proprietarî di fabbricati e terreni. — Dal 1° al 5 giugno p. v. si terrà in Napoli un Congresso nazionale dei proprietarî di fabbricati e terreni.

Il Congresso terrà le sue sedute nel gran salone municipale in Galleria Principe di Napoli. Per comodità dei congressisti resterà anche aperta la sede dell'Associazione fra i proprietari di fabbricati in Napoli in Galleria Umberto I, 83 e Angiporto Galleria, 7.

In onore dei congressisti il municipio di Napoli darà un ricevimento; e vi saranno svariati festeggiamenti.

Elezione politica. — *Collegio di Teano.* — Risultato definitivo. — Inscritti 4357 — Votanti 3377 — Galdieri Paolo Emilio ebbe voti 1676 e l'avv. Giuseppe Leonardo ne riportò 1582. Schede nulle e contestate 119.

Il cinquantenario della campagna di Crimea. — Auspice la Società dei reduci di Crimea, in Torino, col concorso di altri consimili sodalizi e sotto l'Augusto patronato di S. M. il Re, il 15 agosto venturo verrà solennemente commemorato in Torino il cinquantenario della spedizione d'Oriente e della battaglia della Cernaia.

A tale scopo si sono costituiti: un Comitato d'onore, che ha per presidente S. A. R. il duca d'Aosta, per vice presidenti: le LL. AA. RR. il conte di Torino e il duca di Genova, ed un Comitato esecutivo del quale è presidente il senatore Bava-Beccaris.

Vi saranno riduzioni sui prezzi dei viaggi ferroviari e marittimi ed altre facilitazioni.

I danni delle piene fluviali. — Causa le pioggie insistenti tutti i fiumi della provincia di Treviso sono in piena.

Le acque del Piave e della Livenza salirono sopra la guardia.

Il genio civile vigila sopra i punti minacciati. Sono allagati i territori di Mogliano Veneto, di Roncade Melma e di Fontanelle.

Anche in provincia di Padova i fiumi ed i canali sono ingrossati, ed avvennero parecchi straripamenti ed inondazioni parziali.

A Vicenza l'altra notte sono straripati i fiumi Bacchiglione, Retrone, Attico e Tesina, allargando parte della città e le campagne circostanti a Vicenza.

Si organizzarono soccorsi per gli abitanti delle case che si trovano nei luoghi allagati.

La rottura dell'argine del fiume Gua a Marona produsse l'allagamento delle campagne di Lonigo, Sarego e Montebello.

Ieri l'allagamento della città crebbe notevolmente.

In piazza Isola l'acqua superò un metro d'altezza.

Il municipio ed il comando del presidio organizzano soccorsi.

La linea ferroviaria è interrotta a Montebello. I comuni di Lonigo, Brogliano e Sarego sono in parte allagati.

In provincia di Venezia il Brenta è straripato a Vigonovo, inondando il paese.

Vennero segnalati allagamenti anche a Mestre, Mirano, Dolo, Pianiga, Fosso, Camponogara, Campolongo, Maggiore e Zelarino.

Sono state inviate truppe nelle località inondate.

A Verona, ieri, l'Adige segnava un metro e 30 al di sopra della guardia e continava a crescere.

L'Alpone ruppe l'argine a Costalunga, demolendo il ponte di Chiampo. L'Illasi ha pure straripato, interrompendo le linee tranviaria e ferroviaria presso San Bonifacio.

A causa della rottura dell'argine sinistro del torrente Chiampo in località Torre, sono allagate le campagne circostanti. La linea ferroviaria è interrotta. I treni in partenza da Verona fermano a San Bonifacio e quelli provenienti da Vicenza fermano a Tavernelle.

Anche la strada provinciale è interrotta. Nessuna disgrazia.

Il Ticino, a Pavia, inondò i punti bassi della città. Il Municipio distribuì pane agli abitanti poveri.

A Casal Monferrato il Po è rimasto ieri stazionario a metri tre e settanta sopra la guardia. Le acque tendevano a decrescere.

In provincia di Alessandria il torrente Belbo, straripando, inondò parte dell'abitato nel comune di Oviglio. Vennero inviate sul luogo truppe del genio per recar soccorso agli abitanti della zona allagata.

La linea Alessandria-Cavallermaggiore è interrotta fra le stazioni di Canelli e di Santo Stefano Belbo, a causa della caduta di frane.

Non fu segnalata alcuna disgrazia di persone.

A Montefino, su quel di Teramo, causa le pioggie, che hanno sgretolato i sostegni delle grotte di tufo scavate sotto alcune abitazioni ed adibite ad uso di botteghe, sono crollate otto case, che però, in previsione del pericolo, erano già state sgombrate.

Non vi è fortunatamente alcuna vittima.

Il Congresso internazionale di navigazione. — Come venne preannunziato, si riunirà a Milano, nel settembre p. v., il X Congresso internazionale di navigazione.

Il Congresso, fra le altre importanti cose, si occuperà, per ini-

ziativa dei corpi tecnici dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina, dei nostri porti, per quanto ne riguarda la storia, la loro forma, la loro vita, i loro impianti attuali, e per quanto si dovrà fare per accrescere ora ed in avvenire la loro potenza. Si occuperà delle necessarie principali nostre vie di navigazione interna.

I congressisti visiteranno i nostri principali impianti idroelettrici, percorreranno sui navigli lombardi, sul Po, sui canali delle lagune venete e del delta padano le nostre principali vie fluviali interne, e porranno termine, infine, ai loro studi recandosi per mare lungo le coste liguri e tirrene e toccando Genova, Spezia e Napoli.

Il Congresso, come i precedenti, è organizzato dall'Associazione internazionale permanente dei Congressi di navigazione, risiedente a Bruxelles. Esso fa seguito ad una serie di consimili riunioni che hanno avuto luogo successivamente in Europa dal 1885 in poi: Bruxelles, Vienna, Francoforte s[M, Manchester, Parigi, Aja, Düsseldorf, l'ultima delle quali si tenne nel 1902.

Per la riserva dei diritti d'autore. — Il Congresso degli Stati-Uniti, con legge 3 marzo 1905, ha ammesso che le opere stampate per la prima volta in paese straniero ed in lingua diversa dalla inglese possano godere di una protezione provvisoria di dodici mesi, che può essere protratta fino ad anni 28 purchè:

a) se ne depositi una copia alla libreria del Congresso, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, e s'imprima sull'opera stessa, in lingua inglese, una menzione della riserva;

b) se poi vuolsi avere la proroga per 28 anni, prima che spiri il termine dei 12 mesi, devono eseguirsi tutte le disposizioni della relativa legge americana che trovasi riportata nel bollettino della proprietà intellettuale n. 5, pubblicato dal Ministero d'agricoltura.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è giunta a Port of Spain; l'*Archimede* è partita da Galata ed è giunta a Prinkopo; la *Flavio Gioia* è partita da Malta per Tripoli.

Marina mercantile. — Da Boston il 16 è partito per Genova il *Canopic*, della W. S. L. Da New-York è partito per Genova il *Konig Albert*, del N. L. È giunto a Buenos-Ayres il *Toscana*, della Società « Italia »

ESTERO.

Statistiche commerciali. — In edizione nitida e corretta il Governo della Repubblica brasiliana ha testè pubblicato la statistica delle importazioni ed esportazioni, del movimento marittimo, cambiario e del caffè, per l'anno 1903.

La pubblicazione accuratissima, che dimostra inconfutabilmente lo sviluppo commerciale del Brasile, è corredata da parecchie tavole grafiche e cromiche riguardanti i varî rami del commercio nei diversi Stati dell'Unione brasiliana.

Una città preistorica. — Il prof. Furtwaengler, incaricato dal Governo di Baviera di compiere gli scavi nell'isola di Egina, ha fatto un'importante scoperta.

Scavando a piedi dell'altare panellenico di Zeusi, sulla vetta dell'Oros, ha ritrovato dei ruderi di età anteriore all'epoca storica della Grecia.

Sono case costruite in forma speciale, e contenenti utensili, arnesi e oggetti di bronzo, che rivelano un periodo precedente la conquista pelasgica; e, quindi, un agglomerato, o, se vuolsi una città preistorica.

L'industria degli automobili in Francia. — In Francia l'automobilismo non è più considerato uno *sport*. Esso si è trasformato in un'industria importante al servizio delle rapide comunicazioni e del commercio. Poche cifre basteranno a dare un'idea dello sviluppo della produzione degli automobili. Questa produzione presenta dal gennaio al luglio 1902 un incasso di 17,941,000 franchi, nello stesso periodo del 1903 la cifra salì a 31,455,000 franchi, per raggiungere i 42,836,000 dal gennaio al luglio 1904.

Il « tunnel » del Sempione. — Secondo il *Bund*, le nuove costruzioni del « tunnel » del Sempione fatte fino al 31 dicembre 1904, sono costate 67,228,968 lire. Le spese previste per tutto il 1905 sono di 8,259,000 lire. La intera spesa quindi sarà L. 75,487,968.

L'allargamento della seconda galleria e la esecuzione della doppia via esigeranno una spesa supplementare di 19 milioni e mezzo.

Quando il « tunnel » del Sempione sarà a doppia via, verrà quindi a costare in tutto 95 milioni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TANGERI, 16. — Notizie da Fez, recano che il Sultano ha ricevuto, col consueto cerimoniale, la Missione speciale tedesca, condotta dal conte Tattenbach.

CHARLEVILLE, 16. — Una grossa frana cadde in una cava di ardesia a Saint-Brive, ove recentemente si erano intrapresi lavori.

Parecchi operai si trovano sepolti a grande profondità.

Sono stati organizzati soccorsi.

Due cadaveri, orribilmente mutilati, sono stati estratti dalle materie.

Vi sono altre vittime.

TOKIO, 16. — La nave ausiliaria *Nikko Maru* si è incagliata al largo di Fusan.

La nave, pure ausiliaria, *Kiko Maru*, è saltata in aria, in seguito ad urto con una mina al largo di Port Arthur. L'equipaggio è salvo.

VIENNA, 16. — In occasione del 10° anniversario della nomina del conte Goluchowski a ministro degli affari esteri, ha avuto luogo, in casa del ministro, un ricevimento dei funzionari del Ministero.

Il primo capo sezione, Merey, ha felicitato il conte Goluchowski, dicendo che egli diresse con mano tranquilla e sicura la nave della Monarchia austro-ungarica attraverso l'oceano della politica internazionale, pieno di scogli, rendendosi grandemente benemerito del Trono e della Monarchia.

Merey espresse ringraziamenti e manifestò la speranza che il conte Goluchowski resterà ancora lungamente loro capo.

Goluchowski rispose che, chiamato al posto di ministro dieci anni fa, era preoccupatissimo a causa delle difficoltà del compito impostogli.

Non era nuovo su questo terreno; ma le sue funzioni erano state fino allora modeste, in paragone dei doveri che gli incombevano.

Trovò tuttavia nei funzionari del Ministero e nei rappresentanti della Monarchia all'estero collaboratori preziosi: colle forze unite si lavorò e si ebbero ore di tristezza ed ore di soddisfazione e di successo.

Il ministro conchiuse: Lo stesso spirito, libero da ogni disaccordo nazionale e da ogni tendenza separatista, possa dominare ancora nell'avvenire pel benessere della monarchia austro-ungarica.

BERLINO, 16. — Il *Wolff Bureau* dichiara che le notizie di fonte ufficiale smentiscono assolutamente le voci pubblicate dai giornali inglesi, circa l'occupazione di Hai-chu da parte di truppe tedesche.

VIENNA, 16. — Il conte Goluchowski ha ricevuto oggi, in occasione del suo giubileo di ministro, numerose felicitazioni, tra le quali quelle del ministro degli affari esteri italiano, on. Tittoni, e del cancelliere dell'Impero tedesco, conte di Bülow.

VIENNA, 16. — L'Imperatore si è recato a far visita al conte Goluchowski, trattenendosi con lui mezz'ora.

LONDRA, 16. — È stato pubblicato un *Libro Bianco* relativo alla questione balcanica.

Esso contiene la corrispondenza relativa alle bande bulgare, serbe e greche dal 16 agosto 1904 al 16 gennaio **1905.**

RIGA, 16. — **Ieri, verso le ore 11 di sera, alcuni individui ri**masti sconosciuti **lanciarono una bomba nel parco di Frisenberg, contro un commissario di polizia e due agenti. Il commissario ed un agente rimasero gravemente feriti. L'altro agente** che non era **ferito inseguì gli autori dell'attentato, ma fu ucciso con quattro** revolverate. L'agente che era **rimasto ferito è morto** poco dopo.

VARSAVIA, 16. — Numerosi **socialisti si sono radunati a mezzogiorno nella via Nalevsgi per fare una dimostrazione; la polizia tentò di scioglierli, e non essendovi riuscita fu costretta a chiedere l'intervento di una pattuglia di fanteria. Questa fece fuoco sulla folla.** Parecchie persone rimasero ferite.

L'AJA, 16. — Secondo informazioni di fonte politico-diplomatica, il ministro del Giappone a Parigi, Motono, si trova all'Aja esclusivamente per la discussione, dinanzi al tribunale arbitrale, circa la questione delle tasse sulle concessioni straniere al Giappone.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Si approva in seconda lettura il progetto di legge che autorizza i lavori per approfondire l'alveo del Tamigi da Gravesend a Nore.

Tali lavori importeranno una spesa di 400,000 sterline, la quale verrà ricavata dall'aumento dei diritti di tonnellaggio per tre anni.

Si discute indi in seconda lettura il bilancio di previsione.

Parecchi oratori liberali insistono sulla necessità di ridurre le spese.

Il bilancio infine è approvato con 155 voti contro 99.

UFA, 17. — Ieri nei giardini pubblici, fra un atto e l'altro di una rappresentazione che si dava al teatro, il governatore, maggior generale Sokolowsky, fu gravemente ferito con parecchi colpi di rivoltella.

L'assassino scomparve.

Lo stato del governatore è quasi disperato, ma egli conserva piena coscienza e sangue freddo.

Il vice governatore, consigliere di Stato, Bougdamovitch, ha assunto il governo della provincia.

LONDRA, 17. — Il *Daily Mail* ha da Hong-Kong: Un piroscafo **francese ha scorto il 13 corr. alcune navi da guerra che incrociavano fra il Capo Padaran e la baia di Hong-khoe.**

Il 15 ha poi veduto incrociare due **torpediniere in vista del**l'isola Poracel, a 260 miglia al nord di Hong-khoe.

CRISTIANIA, 17. — Il *Dagbladet* afferma che il Re Oscar riprenderà il potere sovrano il primo del prossimo giugno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 16 maggio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50.60.
Barometro a mezzodì	756,25.
Umidità relativa a mezzodì	58
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	$^{3}/_{4}$ nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 19,0.
	minimo 11°,1.
Pioggia in 24 ore	23.8.

16 maggio 1905.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Scozia, minima di 757 sull'alta Italia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito alquanto sulle isole, disceso di 1 a 3 mill. altrove; temperatura poco variata; pioggie quasi ovunque, abbondanti al nord e centro; qua e là venti forti e mare agitato.

Barometro: minimo a 757 sull'alta Italia, massimo a 761 al S-Sardegna.

Probabilità: venti moderati settentrionali sull'Italia superiore e Sardegna, tra sud e ponente altrove; cielo nuvoloso al NW, vario altrove; poche pioggie sparse; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 maggio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	calmo	15 3	11 8
Genova	coperto	calmo	16 8	12 0
Massa Carrara	coperto	calmo	17 0	12 0
Cuneo	piovoso	—	8 8	5 5
Torino	piovoso	—	11 1	9 6
Alessandria	piovoso	—	14 4	10 9
Novara	piovoso	—	15 2	9 0
Domodossola	piovoso	—	13 8	8 0
Pavia	piovoso	—	13 0	11 0
Milano	piovoso	—	14 6	10 9
Sondrio	piovoso	—	14 0	10 2
Bergamo	piovoso	—	12 4	9 4
Brescia	piovoso	—	15 6	7 4
Cremona	piovoso	—	13 9	10 6
Mantova	piovoso	—	14 0	12 0
Verona	piovoso	—	14 6	12 3
Belluno	piovoso	—	10 7	7 8
Udine	piovoso	—	15 0	12 1
Treviso	piovoso	—	18 8	12 7
Venezia	piovoso	calmo	13 9	12 8
Padova	piovoso	—	14 5	12 8
Rovigo	coperto	—	17 0	12 2
Piacenza	coperto	—	14 0	10 9
Parma	coperto	—	15 1	10 4
Reggio Emilia	coperto	—	16 5	12 0
Modena	coperto	—	16 9	11 4
Ferrara	coperto	—	16 8	12 4
Bologna	coperto	—	15 5	12 0
Ravenna	coperto	—	16 0	10 4
Forlì	coperto	—	17 0	12 0
Pesaro	coperto	mosso	17 9	13 0
Ancona	piovoso	mosso	17 6	13 0
Urbino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 8	10 5
Macerata	coperto	—	15 9	11 8
Ascoli Piceno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 5	12 5
Perugia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 0	8 6
Camerino	sereno	—	13 2	9 0
Lucca	coperto	—	18 7	11 8
Pisa	$^{3}/_{4}$ coperto	—	19 0	11 0
Livorno	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	19 3	11 5
Firenze	coperto	—	17 8	11 7
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 5	10 6
Siena	piovoso	—	14 3	10 5
Grosseto	coperto	—	17 0	10 0
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 5	11 1
Teramo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	10 4
Chieti	$^{1}/_{2}$ coperto	—	18 0	12 4
Aquila	sereno	—	14 9	9 4
Agnone	sereno	—	17 3	9 8
Foggia	sereno	—	20 3	13 1
Bari	sereno	legg. mosso	20 0	11 3
Lecce	sereno	—	21 4	14 7
Caserta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	21 8	12 8
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	18 9	12 6
Benevento	$^{3}/_{4}$ coperto	—	22 1	13 0
Avellino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	19 7	12 6
Caggiano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	17 5	9 0
Potenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	18 0	9 3
Cosenza	coperto	—	20 2	14 6
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	7 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	25 2	15 0
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	19 6	13 7
Palermo	sereno	calmo	19 1	9 0
Porto Empedocle	sereno	mosso	22 0	14 5
Caltanissetta	coperto	—	20 4	12 2
Messina	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	24 0	14 2
Catania	sereno	legg. mosso	21 2	13 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	18 4	15 4
Cagliari	coperto	legg. mosso	20 8	9 0
Sassari	coperto	—	15 8	9 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*